

# IL COLLABORATORE D'I STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita delle Risorse dello Studio Professionale

## In evidenza questo mese:

- Il ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale
- L'Intelligenza
   Artificiale Generativa
   come concreto
   supporto alle attività
   del Commercialista e
   dei suoi collaboratori
   di studio



DICEMBRE2024

## **INDICE**

Novità in Breve	
Il disegno di legge della Manovra 2025: le novità in arrivo	03
Il biennio IVA 2024-2025: novità e chiarimenti	09
Soluzioni di Pratica Fiscale	
Il ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale	18
Il trattamento delle ritenute fiscali applicate alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti	24
Soluzioni di Pratica Contabile	
L'utilizzo dei beni in leasing per le società di capitali OIC <i>Adopters</i>	30
Strumenti Operativi di Lavoro	
Il contratto di agenzia	41
Focus Intelligenza Artificiale per Collaboratori dello Studio	
L'Intelligenza Artificiale Generativa come concreto supporto alle attività del Commercialista e dei suoi collaboratori di studio	49
Fondoprofessioni: un'opportunità di crescita per studi professionali e micro-impresa	52

### Il disegno di legge della Manovra 2025: le novità in arrivo



#### A cura di **Stefano Rossetti**

Nella seconda metà del mese di dicembre il disegno di legge della Manovra 2025 inizierà il suo iter parlamentare. Da quanto si apprende, la manovra 2025 non sarà caratterizzata da importanti novità sotto il profilo fiscale; infatti, le modifiche strutturali all'ordinamento avverranno per il tramite degli appositi decreti nell'ambito della legge delega n. 111/2023.

Se durante l'iter di approvazione non verranno apportate modifiche, le principali misure previste nel disegno di legge riguarderanno il sostegno del reddito (in particolar modo per i lavoratori dipendenti), la revisione del sistema delle detrazioni fiscali e la lotta all'evasione.

#### **PREMESSA**

La Legge di Bilancio 2025 ha iniziato il suo iter parlamentare, il quale dovrà necessariamente terminare entro la fine del mese di dicembre.

L'impianto della manovra poggia su tre pilastri principali:

- **misure di sostegno al reddito.** Oltre alla stabilizzazione della curva della progressività vengono previste delle indennità e detrazioni in favore dei contribuenti (in special modo lavoratori dipendenti);
- revisione del sistema delle detrazioni fiscali. Il legislatore pone dei limiti in termini di reddito e di figli a carico per poter fruire delle detrazioni d'imposta;
- **lotta all'evasione**. Le spese di vitto e alloggio, oltre alle spese di rappresentanza, vengono rese deducibili solo se sostenute in maniera tracciata.

Nell'ambito del presente contributo verranno illustrate le principali misure previste dal disegno di legge della legge di bilancio 2025.

#### LE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Una delle principali misure contenute nel disegno di legge riguarda la stabilizzazione della curva della progressività. Si è passati nel corso dai 5 scaglioni vigenti fino al periodo d'imposta 2022, ai quattro scaglioni per il 2023 ai tre vigenti nel 2024.

Quest'ultima previsione viene resa strutturale. Se la misura dovesse essere confermata, dal 2025 il reddito complessivo ai fini dell'IRPEF verrà suddiviso sugli scaglioni riportati nella tabella seguente.

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
da 0 euro a 28.000 euro	23%
da 28.001 euro a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Accanto a questa misura viene prevista:

- la stabilizzazione dell'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal modo viene confermato a regime l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene, quindi, parificata a quella già vigente a favore dei pensionati;
- la diminuzione del trattamento integrativo *ex* articolo 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020 di un importo pari a 75 euro (da rapportare al periodo di lavoro nell'anno). In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina previgente. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del D.L. n. 3/2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari. A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che è stato stabilizzato, il quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di *no tax area* da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 3/2020;
- un'indennità di importo variabile per i lavori dipendenti con un reddito annuo fino a 20.000 euro.
   L'ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:
  - non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
  - supera 8.500 euro ma non supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
  - supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La percentuale sopra indicata, una volta individuata, va applicata sull'intero reddito di lavoro dipendente e non sui singoli scaglioni di reddito;

• una detrazione di importo variabile per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo compreso tra 20.000 euro e 40.000 euro. In particolare, si prevede che, se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il medesimo reddito complessivo superi 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.

Viene previsto che l'indennità e la detrazione vengano applicate direttamente dal sostituto d'imposta nella busta paga. Se a seguito delle operazioni di conguaglio l'agevolazione dovesse risultare non spettante, il sostituto d'imposta procederà al recupero dell'importo.

La norma dispone, però, che, se l'agevolazione non spetta per un importo superiore a 60 euro, il recupero avviene in dieci rate di pari ammontare.

#### IL RIORDINO DELLE DETRAZIONI

Una delle principali novità della manovra 2025 è rappresentato dal coefficiente familiare che permetterà di calcolare il tetto massimo delle detrazioni d'imposta fruibili.

Il disegno di legge prevede che i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro possano godere solo parzialmente delle detrazioni fiscali e la misura dipende dalla situazione familiare.

Per tali contribuenti l'importo massimo di detrazioni d'imposta fruibili è dato dal prodotto tra l'importo base e il coefficiente familiare.

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO BASE
maggiore di 75.000	14.000 euro
maggiore di 100.000 euro	8.000 euro

SITUAZIONE FAMILIARE	COEFFICIENTE
non sono presenti figli a carico	0,50
un figlio a carico	0,70
due figli a carico	0,85
più di due figli a carico o un figlio disabile	1

Sulla base di quanto sopra, dunque, per i contribuenti con reddito complessivo inferiore a 75.000 euro nulla cambia rispetto a prima; infatti, tali soggetti potranno continuare a fruire delle detrazioni in misura piena.

I contribuenti, invece, con reddito complessivo superiore a 75.000 euro potranno fruire delle detrazioni d'imposta in misura parziale e ciò dipenderà da due fattori:

- l'ammontare del reddito;
- la presenza di figli a carico.

Inoltre, viene previsto che:

- le detrazioni relative alle spese mediche sono escluse da questa disciplina e, pertanto, potranno essere fruite in misura piena;
- in caso di detrazione ripartita su più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno;
- il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;
- in ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuate ai fini dell'applicazione dei nuovi limiti:
  - gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
  - le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del Tuir;
  - le spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex articolo 16-bis del Tuir nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Oltre a quanto sopra, il disegno di legge modifica il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per il Super Bonus si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. In particolare, viene prevista:

- la misura del 50% nel 2025 e del 36% per gli anni 2026 e 2027 per la detrazione relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio dell'immobile qualificato come abitazione principale;
- la misura del 36% nel 2025 e del 30% per gli anni 2026 e 2027 per la detrazione relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio degli immobili diversi dall'abitazione principale;
- medesima misura sopra vista per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica degli edifici (c.d. sisma bonus compreso il sisma bonus acquisti).

#### LA STABILIZZAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Un'altra delle novità del disegno di legge riguarda la stabilizzazione della rivalutazione delle partecipazioni. In passato il legislatore era solito riaprire i termini previsti dall'articolo 5 della L. n. 448/2001 al fine di permettere ai contribuenti di rivalutare le partecipazioni sociali; con la novità in commento la rivalutazione delle partecipazioni diverrà una norma di sistema.

La nuova disciplina prevede che:

- le partecipazioni oggetto di rivalutazione sono quelle possedute alla data del 1° gennaio di ciascun anno;
- l'imposta sostitutiva pari al 16% deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno (l'intero importo o comunque un terzo in caso di rateazione);

- il valore delle partecipazioni non quotate, a cui dovrà essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
- il valore delle partecipazioni quotate, a cui dovrà essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è pari dalla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre precedente alla rivalutazione.

In relazione alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni occorre ricordare che:

- l'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'intero valore di perizia e non solo sull'incremento di valore della partecipazione. Si pensi al seguente esempio: una persona fisica possiede una partecipazione in una società a responsabilità limitata il cui costo fiscale è pari a 50.000 euro (sottoscrizione del capitale sociale più i versamenti effettuati in conto capitale). Tale partecipazione viene valutata da un perito al fine di procedere con la rivalutazione e il valore viene individuato in 1.000.000 euro. In una siffatta situazione la base imponibile dell'imposta sostitutiva è pari a 1.000.000 euro e non 950.000 euro;
- in via interpretativa l'Amministrazione finanziaria (circolare n. 12/E/2002, circolare n. 81/E/2002) ha ammesso la possibilità di effettuare una rivalutazione parziale, la quale si sostanzierebbe in un insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva dovuta. In sostanza, la partecipazione si rivaluta in proporzione al versamento dell'imposta sostitutiva effettuato rispetto al versamento necessario per effettuare la rivalutazione completa (valore di perizia da moltiplicare per l'aliquota dell'imposta sostitutiva). A seguito della rivalutazione parziale della partecipazione, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che si creano due strati: uno rivalutato e uno non rivalutato. All'atto della cessione, ai fini del calcolo della plusvalenza, si considera ceduto per primo lo strato di partecipazione oggetto di rivalutazione;
- secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 47/E/2011, il contribuente:
  - non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione e può detrarre l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione;
  - può richiedere l'imposta sostitutiva precedentemente versata mediante istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi (articolo 38 del D.P.R. n. 602/73) calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

#### FRINGE BENEFIT: AUTO ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Con la finalità di promuovere la transizione ecologica il legislatore modifica la disciplina che regola la tassazione dei fringe benefit legati ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

L'articolo 51, comma 4 del Tuir prevede, nella sua formulazione attuale, che il fringe benefit legato alla messa a disposizione di un veicolo da parte del datore di lavoro venga assoggettato a tassazione in misura pari al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI per una percorrenza annua media di 15.000 km a cui deve essere applicato un coefficiente direttamente proporzionale alle emissioni inquinanti del veicolo.

I coefficienti sono pari al:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 120 g/km ma non a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km.

Il fringe benefit così determinato deve essere ridotto delle somme addebitate al dipendente.

Il disegno di legge interviene sulla quantificazione del fringe benefit e, nello specifico, prevede per le assegnazioni successive al 1° gennaio 2025 l'applicazione di un coefficiente unico pari al 50% indipendentemente dalle emissioni inquinanti, con le uniche eccezioni in caso di alimentazione elettrica:

- 10% per i veicoli esclusivamente elettrici;
- 20% per i veicoli plug in.

#### TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE

Nel disegno di legge oggetto di commento vi sono anche una serie di norme di carattere procedurale che regolano la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto; in particolare viene prevista la rilevanza fiscale delle stesse solo se sostenute mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Ciò esplica effetti:

- ai fini del reddito di lavoro dipendente laddove viene previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, *ex* articolo 51, comma 5 del Tuir, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento;
- in materia di reddito di lavoro autonomo, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di
  alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea
  addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute
  per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento;
- per ciò che riguarda il reddito d'impresa, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese
  per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o
  postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti. Restano fermi i limiti di deducibilità giornalieri di
  180,76 euro per le trasferte fuori dal territorio comunale e di 258,23 euro per le trasferte all'estero

Inoltre, viene previsto che:

- al pari delle spese di vitto e alloggio, anche le spese di rappresentanza debbano essere sostenute in maniera tracciata per essere deducibili;
- le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese esplicano efficacia anche ai fini IRAP.

#### LAVORATORI FRONTALIERI

Con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato dall'Italia con legge 13 giugno 2023, n. 83, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri di poter svolgere fino al 25 per cento della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'accordo medesimo.

La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un Protocollo di modifica dell'accordo, che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell'Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell'Accordo (1° gennaio 2024).

Nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, il disegno di legge della manovra 2025 prevede che i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Di conseguenza, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis del Tuir si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

## Il biennio Iva 2024-2025: novità e chiarimenti



A cura di **Emanuele Pisati** e **Vincenzo Verrusio** 

A conclusione dell'anno d'imposta 2024 e in attesa che gli effetti della delega fiscale di riforma del sistema tributario, introdotta con la legge 9 agosto 2023 n. 111, trovino piena attuazione si vuole offrire una panoramica sulle principali novità in ambito IVA per il biennio 2024-2025.

La riforma fiscale rappresenta un intervento organico volto a modernizzare il sistema tributario italiano, intervenendo su imposte dirette e indirette, tributi locali, e rapporti tra contribuenti e amministrazione fiscale. Nella tabella seguente vengono riassunti alcuni dei decreti attuativi della delega fiscale sopra richiamata le cui disposizioni saranno oggetto di questo scritto.

DECRETI ATTUATIVI					
AMBITO	DECRETO				
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale	D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209				
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di <b>adempi- menti tributari</b>	D.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1				
Disposizioni in materia di riordino del settore dei <b>giochi</b> , a partire da quelli a distanza	D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41				
Revisione del sistema sanzionatorio tributario	D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87				
Riscossione	D.lgs. 7 agosto 2024, n. 110				
Disposizioni nazionali complementari al codice <b>doganale</b> dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di <b>accise</b> e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi	D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141				
<b>Disposizioni integrative e correttive</b> in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari <b>e concordato preventivo biennale</b>	D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108				

#### PROROGA FATTTURAZIONE ELETTRONICA E IL PROGETTO VIDA

L'Italia ha richiesto una **proroga per l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2025**, proseguendo il sistema avviato con la Decisione di esecuzione UE 2018/593. Questo strumento si collega ora a un contesto europeo più ampio grazie all'iniziativa *VAT in the Digital Age (ViDA)*, progettata per modernizzare il sistema IVA e adattarlo alle sfide dell'economia digitale.

ViDA introduce l'obbligo della fatturazione elettronica per le transazioni intra-UE e un nuovo sistema di rendicontazione digitale (*Digital Reporting Requirements* - DRR). L'obiettivo è semplificare gli adempimenti fiscali, migliorare la conformità normativa e favorire la digitalizzazione dei processi aziendali. Tra le altre misure rilevanti,

ViDA mira a regolamentare i servizi di intermediazione digitale, come quelli legati agli alloggi e ai trasporti, imponendo l'IVA in modo uniforme, e prevede un sistema di registrazione unica dell'IVA, riducendo la complessità amministrativa.

Il progetto si propone di:

- ridurre le frodi fiscali transfrontaliere;
- supportare la digitalizzazione delle imprese;
- garantire condizioni fiscali eque tra operatori tradizionali e digitali;
- ottimizzare la raccolta dell'IVA.

La graduale implementazione delle misure dovrebbe concludersi entro il 2030, ma il progetto richiede ancora l'approvazione del Parlamento Europeo e degli Stati membri. ViDA rappresenta un'importante occasione per uniformare il sistema fiscale europeo e migliorare l'efficienza amministrativa.

#### LEGGE DI BILANCIO 2025: FOCUS SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'articolo 9 del disegno di legge di bilancio 2025 introduce nuove disposizioni per contrastare l'evasione fiscale nei pagamenti elettronici. L'obiettivo è integrare completamente il processo di certificazione fiscale con quello di pagamento elettronico, migliorando la tracciabilità e il controllo sugli incassi.

La normativa prevede, come punto centrale, l'obbligo di collegamento tecnico tra i dispositivi per i pagamenti elettronici e i registratori telematici. Gli strumenti hardware o software che accettano pagamenti digitali dovranno essere sempre connessi al registratore telematico, che avrà il compito di memorizzare i dati minimi di ogni transazione elettronica. Questi registratori trasmetteranno quotidianamente all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici anche per le operazioni non registrate come corrispettivi.

La legge introduce sanzioni amministrative per la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici. Gli esercenti che non rispettano tali obblighi, inclusa la mancata connessione tra il dispositivo di pagamento elettronico e il registratore telematico, saranno soggetti a multe comprese tra 1.000 e 4.000 euro. Queste misure puntano a rafforzare la lotta all'evasione fiscale, permettendo all'Agenzia delle Entrate di verificare con maggiore precisione la coerenza tra gli incassi registrati tramite transazioni elettroniche e gli scontrini effettivamente emessi. In questo modo sarà più semplice individuare eventuali discrepanze o omesse dichiarazioni di incasso.

L'entrata in vigore dell'obbligo è prevista per il 1° gennaio 2026. Gli esercenti avranno quindi tempo fino a tale data per adeguare i propri misuratori fiscali alle nuove regole.

#### NOVITÀ IN AMBITO DOGANALE

L'evoluzione del panorama doganale è stata caratterizzata da cambiamenti significativi negli ultimi anni. Tra le più importanti novità spicca la **smaterializzazione delle dichiarazioni doganali all'importazione**, avviata nel 2022 e ispirata al Codice Doganale dell'Unione (CDU). La determinazione direttoriale è la n. 234367 del 3 giugno 2022.

Con la reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione è stato approvato il prospetto di riepilogo ai fini contabili con lo scopo di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle **bollette di importazione** rendendo possibile agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione.

Questo processo ha portato all'eliminazione graduale dei documenti cartacei in favore di un sistema digitale più efficiente e sicuro. La problematica conseguente è legata all'applicazione della normativa IVA al nuovo contesto telematico, come avvenuto per la Fatturazione Elettronica.

Il quesito di base è se sia possibile utilizzare, nelle importazioni reingegnerizzate, i "prospetti di cortesia non aventi valore legale" forniti dagli spedizionieri/rappresentanti doganali ai fini della detrazione dell'IVA all'importazione.

La Fondazione dell'Odcec di Milano, tramite il suo gruppo di studio, ha affrontato le principali questioni e ha redatto il suo principio interpretativo n° 4, principio non contestato dall'Amministrazione Finanziaria.

#### PRINCIPIO INTERPRETATIVO N. 4 DEL 1º AGOSTO 2024 A CURA DELLA FONDAZIONE ODCEC DI MILANO

Il documento "IMPORTAZIONI REINGEGNERIZZATE E DETRAZIONE DELL'IVA" redatto dalla FONDAZIONE ODCEC DI MILANO illustra tre "Massime" interpretative relative alla detrazione dell'IVA nelle "importazioni smaterializzate".

#### ART. 1 DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 234367 DEL 3 GIUGNO 2022

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall'art. 25 del D.P.R. 633/1972, l'importatore utilizza i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto, secondo il modello allegato alla presente determinazione, dal Sistema informativo di ADM, sulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.

Di fatto vengono eliminati i documenti cartacei a favore di un sistema digitale basato su messaggi elettronici. L'innovazione ha sollevato dubbi interpretativi riguardo, ad esempio, alla validità dei "prospetti di cortesia" forniti dagli spedizionieri e al momento esatto in cui l'importatore può esercitare il diritto alla detrazione IVA.

Sul **Portale Unico Dogane e Monopoli** (PUDM) tramite il servizio Gestione documenti - dichiarazioni doganali, l'Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione il **Prospetto di riepilogo** ai fini contabili della dichiarazione doganale, che riporta specificatamente i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Rimandando al documento per un eventuale ed interessante approfondimento vi forniamo o un riassunto delle massime:

- Massima n. 1: stabilisce che l'utilizzo dei "prospetti di cortesia" forniti dagli spedizionieri è ammissibile, a condizione che le informazioni in essi contenute siano coerenti e conformi ai dati presenti nel sistema informativo doganale (PUDM).
- Massima n. 2: viene individua nella data di svincolo delle merci il dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA. Da quel momento, l'importatore possiede, anche se in forma digitale, tutte le informazioni necessarie per la detrazione.
- Massima n. 3: pur raccomandando l'adozione della data di svincolo come dies a quo, auspica una tolleranza applicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, consentendo la detrazione IVA anche nell'anno successivo a quello di svincolo, in casi specifici e in attesa di chiarimenti ufficiali.

L'assenza di indicazioni univoche crea difficoltà per gli operatori, che potrebbero incorrere in errori nell'applicazione della normativa, con il rischio di incorrere in sanzioni. La pubblicazione di un documento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate risolverebbe queste criticità, garantendo una corretta e uniforme applicazione delle norme.

#### **CESSIONI INTRA**

A partire dal 1° settembre 2024, è entrata in vigore una nuova regolamentazione che interessa le cessioni intracomunitarie di beni. La normativa, introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024, noto come "Decreto Sanzioni", prevede un termine massimo di 90 giorni per il trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'applicazione di pesanti sanzioni.

Si fornisce un dettaglio di sintesi della Normativa.

Se il trasporto, affidato al cessionario non residente, non viene completato entro 90 giorni, si applica una san-

zione pari al 50% dell'IVA non applicata. È possibile evitare la sanzione se, entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il cedente emette una fattura con IVA e provvede inoltre al relativo versamento.

Le aziende devono conservare documenti comprovanti il trasporto e la ricezione dei beni (fatture di trasporto, polizze di carico, ecc.) per dimostrare la regolarità dell'operazione.

Per garantire la conformità alla nuova normativa, le aziende devono:

- pianificare il trasporto dei beni entro i 90 giorni previsti.
- Intervenire tempestivamente per regolarizzare eventuali operazioni non conformi.
- Archiviare con attenzione tutta la documentazione relativa al trasporto e alla consegna dei beni.

#### LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, introduce una revisione completa del sistema sanzionatorio tributario italiano. La norma incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo:

- D.Lgs. n. 74/2000: reati in materia di imposte sui redditi e IVA
- D.Lgs. n. 471/1997: sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi.
- D.Lgs. n. 472/1997: sanzioni amministrative tributarie.

Anche in questo caso si forniscono i punti chiave della riforma.

- Sanzioni ridotte e più proporzionate: l'obiettivo principale è ridurre l'impatto delle sanzioni, allontanandosi dalle "maxi-multe" e garantendo una maggiore proporzionalità tra la gravità dell'infrazione e la sanzione applicata.
- **Maggiore chiarezza:** vengono introdotte definizioni specifiche per "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" per una migliore applicazione delle norme.
- Non punibilità in determinate circostanze: il decreto prevede cause di non punibilità per i contribuenti che non possono pagare a causa di forza maggiore o che decidono di regolarizzare la propria posizione.
- Maggiore severità per le frodi: si prevede una maggiore severità per i comportamenti fraudolenti e omissivi nei confronti del Fisco (es. in caso di utilizzo di un credito inesistente, l'art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione).
- **Limitazione del sequestro:** il sequestro finalizzato alla confisca sarà limitato ai casi in cui vi sia un concreto rischio di dispersione del patrimonio.
- Riduzione delle pene per estinzione del debito: se il debito tributario viene estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado, le pene per i reati fiscali saranno ridotte e le pene accessorie non saranno applicate.
- Raddoppio delle sanzioni per recidiva: la recidiva, ovvero la commissione di un'infrazione simile entro tre anni da una condanna, comporterà una sanzione raddoppiata.
- Riduzione delle sanzioni per dichiarazioni errate: le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi saranno ridotte.
- "Cumulo giuridico" nel ravvedimento operoso: sarà possibile applicare una sanzione unica, opportunamente aumentata, per diverse violazioni commesse nello stesso contesto.
- **Prevenzione del "bis in idem":** verranno introdotte misure per evitare che il contribuente venga sanzionato due volte per lo stesso fatto.
- Responsabilità delle società: le sanzioni pecuniarie per violazioni fiscali saranno a carico esclusivo della società o dell'ente.

#### Attenzione!

Il decreto è entrato in vigore il 29 giugno 2024, ma le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative si applicano solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

#### Esempio

Un contribuente mensile ha omesso il versamento dell'IVA periodica in scadenza il 16 ottobre 2024 per € 10.000,00. Il 20 dicembre 2024 il soggetto procede con il versamento del dovuto in maniera spontanea avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Giorni di ritardo dal 16/10/2024 al 20/12/2024: 65 giorni.

#### CALCOLO SANZIONE:

- sanzione ridotta (ex art. 13 co. 1 d. lgs 471/97): 12,5% 65 gg <90 gg;</li>
- riduzione x ravvedimento = 1/9 x 12,5% = 1,39%;
- totale sanzione: € 10.000 x 1,39% = € 139.

#### CALCOLO INTERESSI

• € 10.000 x (tasso annuo) 2,50% x 65gg = € 44,52

La delega verrà trasmessa indicando i seguenti importi e codici tributo.



#### LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DAL 1° LUGLIO 2024

La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) e dal decreto "Agevolazioni" (Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024) in materia di compensazione dei crediti fiscali.

Le principali novità riguardano:

**Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione:** a partire dal 1° luglio 2024, la compensazione dei crediti fiscali di qualsiasi natura e importo dovrà essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo si applica a tutti i modelli F24 in cui viene utilizzata la compensazione, anche parziale, e si estende anche ai crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Esclusione dalla facoltà di compensazione in presenza di carichi pendenti superiori a 100.000 euro: dal 1° luglio 2024, i contribuenti con iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, per un importo complessivo superiore a 100.000 euro, non potranno avvalersi della compensazione. Sono esclusi da questo divieto i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

**Debiti che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro:** ai fini del calcolo della soglia di 100.000 euro, si considerano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, comprese le somme oggetto di atti di recupero. I debiti in questione devono essere scaduti e non devono essere oggetto di sospensione o rateazione.


Crediti per i quali opera il divieto di compensazione: Il divieto di compensazione riguarda tutti i crediti fiscali, sia erariali che agevolativi, ad eccezione di quelli maturati nei confronti di INPS e INAIL.

#### Attenzione!

Laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione.

Ripristino della facoltà di compensazione: Il divieto di compensazione viene meno quando l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione scende al di sotto della soglia di 100.000 euro, a seguito di

sospensione, rateazione o pagamento dei debiti. La riduzione dei carichi può avvenire anche tramite compensazione di crediti erariali con i debiti relativi alle stesse imposte.



Coordinamento con il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010: il divieto di compensazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 si applica in aggiunta al divieto di compensazione già previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, che vieta la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro. I due divieti si differenziano per i crediti interessati e per la soglia di applicabilità.

#### **ESEMPIO**

Si consideri la situazione del contribuente "Gamma". L'agente della riscossione ha in carico per Gamma:

- un ruolo per IVA non pagata, risultante da un controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto IVA, di **2.000 euro**, per il quale è scaduto il termine di pagamento. Questo debito rientra nel divieto di compensazione di cui all'articolo **31 del D.L. n. 78/2010**, in quanto superiore a 1.500 euro.
- Un atto di recupero per un credito d'imposta di natura agevolativa (es. per attività di ricerca e sviluppo) inesistente di **90.000 euro**, emesso dall'Agenzia delle Entrate, per il quale è scaduto il termine di pagamento e non sono in essere sospensioni o rateazioni.

Gamma ha maturato:

- Un credito IVA di 5.000 euro.
- Un credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di 10.000 euro.

#### Situazione al 1° settembre 2024:

**Debito totale:** 2.000 euro + 90.000 euro = **92.000 euro** 

Poiché il debito totale di Gamma è **inferiore a 100.000 euro**, il nuovo divieto di compensazione introdotto dal primo luglio 2024 **non si applica**. Tuttavia, Gamma è comunque soggetto al divieto di compensazione di cui all'**articolo 31 del D.L. n. 78/2010.** 

#### Conseguenze:

Gamma non può compensare il credito IVA di 5.000 euro con altri debiti fiscali, in quanto il debito di 2.000 euro per imposte erariali non pagate supera la soglia di 1.500 euro prevista dall'articolo 31 del D.L. n. 78/2010. Gamma può compensare il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di 10.000 euro, in quanto di natura agevolativa e quindi credito non è soggetto al divieto di compensazione dell'articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

#### Opzioni per Gamma:

- pagare il debito di 2.000 euro per imposte erariali non pagate. In questo modo, Gamma potrebbe poi compensare anche il credito IVA di 5.000 euro.
- Richiedere una rateazione del debito di 2.000 euro. Se la rateazione viene concessa e Gamma rispetta il piano di pagamento, potrebbe compensare anche il credito IVA.
- Compensare il debito di 2.000 euro utilizzando il credito IVA di 5.000 euro. Questa opzione è possibile gra-

zie alla deroga prevista dal **quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010,** che consente di utilizzare in compensazione crediti erariali per pagare debiti relativi alle stesse imposte, anche se sussiste il divieto di compensazione. In questo caso, Gamma avrebbe un residuo di credito IVA di 3.000 euro che potrebbe utilizzare per compensare altri debiti.

#### NUOVE SOGLIE BENEFICI PREMIALI ISA PER L'ANNO 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) beneficeranno delle nuove soglie per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'IVA introdotte dall'art. 14 del **D. Lgs. 8 gennaio 2024, n.1.** 

L'accesso ai benefici dipende dal livello di affidabilità fiscale del contribuente, calcolato sulla base del punteggio ISA per il periodo d'imposta 2023 o la media dei punteggi per il 2022 e 2023 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 205127/2024 del 22 aprile 2024-livelli di affidabilità fiscale e le relative soglie per l'accesso ai benefici premiali ISA.; circolare n. 15/e - 25 giugno 2024- istruzioni operative agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in merito agli ISA, inclusi i dettagli sul regime premiale).

SOGLIE DI ESONERO PER LA COMPENSAZIONE IVA lettera a) comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017					
Livello di Affidabilità	Tipologia di Credito IVA	Soglia di Esonero			
≥ 9 (p.i. 2023) o media ≥ 9 (p.i. 2022 e 2023)	Annuale (2024)	70.000 euro			
≥ 9 (p.i. 2023) o media ≥ 9 (p.i. 2022 e 2023)	Infrannuale (primi 3 trimestri 2025)	70.000 euro			
≥ 8 (p.i. 2023) o media ≥ 8,5 (p.i. 2022 e 2023)	Annuale (2024)	50.000 euro			
≥ 8 (p.i. 2023) o media ≥ 8,5 (p.i. 2022 e 2023)	Infrannuale (primi 3 trimestri 2025)	50.000 euro			

Analogo percorso è previsto per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi** dell'IVA (lettera b del comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017).

#### SPLIT PAYMENT – ELENCHI PER L'ANNO 2025

Il regime della scissione dei pagamenti, noto come *split payment*, è stato introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). La sua disciplina è contenuta nell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, successivamente integrato dal D.L. n. 148/2017.

Con il sistema dello split payment, l'IVA indicata in fattura non viene versata al fornitore del bene o servizio, ma direttamente all'Erario dall'acquirente, qualora quest'ultimo rientri tra le categorie obbligate previste dalla normativa.

**Anche nel 2025**, il regime dello split payment continuerà ad essere applicato. L'elenco dei soggetti che nel 2025 saranno tenuti a adottare questo regime è disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sezione dedicata allo split payment (https://www.finanze.gov.it).

L'elenco dei soggetti obbligati può essere consultato:

#### Per tipologia di ente, suddivisi in:

- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali

- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana

Operando il download del file aggiornato con i dati relativi a codice fiscale, denominazione e data di inclusione nell'elenco.

Per codice fiscale, effettuando una ricerca diretta tramite il database disponibile online



#### NOVITÀ IVA ENTI DEL TERZO SETTORE

Nella bozza di legge di Bilancio 2025 è prevista un'ulteriore proroga – 1° gennaio 2026 – per quanto definito nel decreto-legge n. 146 del 2021: a regime gli enti del Terzo Settore (ETS) dovranno affrontare un significativo cambiamento in ambito IVA; il decreto prevede, per alcune attività, il passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione IVA.

Il nuovo regime comporterà nuovi obblighi e adempimenti; alcuni enti dovranno necessariamente dotarsi di una partita IVA.

#### NUOVO CODICE ATECO INFLUENCER

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO 73.11.03 specifico per l'attività di influencer o social media marketing. Il nuovo codice, predisposto da ISTAT e Eurostat, è frutto della collaborazione tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e diverse associazioni del settore (Assoinfluencer, l'Associazione Italiana Content & Digital Creators – AICDC, etc.).

#### INTERPELLI E CONSULENZE GIURIDICHE IN TEMA IVA

A conclusione di questo scritto, si propongono delle sintesi di risposte ad interpello e consulenze giuridiche fornite dall'amministrazione finanziaria e che possono guidare professionisti e imprese nel corretto trattamento IVA per specifiche attività.

#### **RISPOSTA INTERPELLO N. 211/2024**

La Risposta n. 211/2024 chiarisce che le prestazioni degli anestesisti in interventi di chirurgia estetica sono esenti da IVA, mentre l'affitto della sala operatoria, la messa a disposizione della camera post-operatoria e i farmaci sono soggetti all'aliquota IVA del 10%. L'Amministrazione Finanziaria sottolinea l'importanza della finalità terapeutica della prestazione anestesiologica e che questa sussiste anche in interventi di chirurgia estetica.

#### **RISPOSTA INTERPELLO N. 175/2024**

La Risposta n. 175/2024 fornisce un'interpretazione in merito all'aliquota IVA applicabile a diverse tipologie di prodotti destinati alla cura e al benessere. La classificazione doganale, supportata da pareri tecnici, assume un ruolo centrale nel determinare la corretta aliquota IVA, tenendo conto anche delle norme di interpretazione autentica (articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019) che estendono l'aliquota ridotta a specifici dispositivi medici.

#### **RISPOSTA INTERPELLO N. 203/2024**

La Risposta n. 203/2024 chiarisce che la mera rinuncia unilaterale ad un credito IVA, pur in presenza di un fallimento, non consente l'emissione di una nota di variazione IVA. L'emissione della nota è ammessa solo in presenza di specifiche condizioni previste dall'articolo 26 del decreto IVA, tra cui l'esito infruttuoso di una procedura concorsuale.

#### **RISPOSTA INTERPELLO N. 182 DEL 2024**

Nella Risposta n. 182/2024 è trattato il tema delle cessioni gratuite di beni effettuate dalla società GAMMA alla Pubblica Amministrazione DELTA per finalità umanitarie e successivamente esportate

Le suddette operazioni sono considerate cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA, a condizione che i beni siano trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna e che la prova dell'avvenuta esportazione sia fornita, in alternativa alla documentazione doganale, da un'attestazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione DELTA.

#### RISPOSTA ISTANZA CONSULENZA GIURIDICA N. 3/2024

La Risposta n. 3/2024 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema della formazione del plafond IVA per le cessioni all'esportazione in caso di fatturazione e registrazione di acconti. L'Agenzia delle Entrate conclude affermando che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l'operazione preordinata ad una cessione all'esportazione. Tuttavia, se l'operazione non va a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.

#### RISPOSTA ISTANZA CONSULENZA GIURIDICA N. 5/2024

Con la Risposta n. 5/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche che hanno trasformato i processi produttivi.

L'Agenzia ha concluso che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale, realizzate mediante moderne tecnologie, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4%. Questa interpretazione, pur non espressamente prevista dalla normativa vigente, si basa su un approccio evolutivo, coerente con la finalità delle disposizioni agevolative. Tale finalità mira a incentivare la produzione e la distribuzione dei libri, confermando così un orientamento favorevole allo sviluppo del settore editoriale.

## Il ravvedimento speciale per chi ha aderito a concordato preventivo biennale



A cura di **Luca Malaman** 

Con l'istituto del ravvedimento speciale, introdotto con il D.L. n. 113/2024, per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022 mediante versamento di un'imposta sostitutiva è possibile aderire ad una sorta di "condono". I contribuenti possono accedervi solo a condizione di aver accettato la proposta di concordato preventivo biennale (CPB), entro il 31 ottobre 2024. Recentemente sono stati "riaperti" i termini di adesione al concordato preventivo biennale al 12 dicembre 2024, consentendo ai "ritardatari" di aderire al ravvedimento speciale.

#### I SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al nuovo ravvedimento speciale esclusivamente i contribuenti ammessi al concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025, che vi hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 (scadenza prorogata al 12 dicembre 2024 come meglio spiegato di seguito).

Ulteriore condizione è che il contribuente abbia effettivamente applicato gli ISA per il periodo d'imposta per il quale intende applicare il ravvedimento speciale, in quanto in base al voto ISA della singola annualità vengono effettuati i calcoli per determinare le somme dovute a titolo di imposte sostitutive su Ires/Irpef/addizionali e sull'Irap.

È prevista la possibilità di aderire al ravvedimento speciale, anche se negli anni 2018-2022:

- · è stata dichiarata una causa di esclusione di applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia Covid (ad esempio per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020: diminuzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto al periodo precedente; attivazione della partita Iva dal 1° gennaio 2019; attività prevalente sottoposta a sospensione dell'attività);
- è stata dichiarata la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento di attività.

Se il contribuente non ha applicato gli ISA per l'anno di imposta 2023 non può ottenere la proposta di concordato e, di conseguenza, non può aderire al concordato preventivo biennale per il 2024-2025.

#### LA PROROGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In data 14 novembre 2024 con il D.L. 167/2024 (in corso di conversione in legge), è stata disposta la riapertura dei termini per accedere al Concordato preventivo biennale 2024-2025, per i soli soggetti ISA.

L'adesione doveva essere effettuata tramite apposita dichiarazione integrativa entro il nuovo termine del 12 dicembre 2024 e tale proroga riguardava esclusivamente i soggetti che:

- applicavano gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA), pertanto non i contribuenti "forfettari";
- avevano presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024;
- pur avendo i requisiti, non avevano ancora aderito.

#### I SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi i contribuenti che per qualsiasi ragione:

- non aderiscono al concordato preventivo biennale;
- non hanno i requisiti di accesso;
- si trovano in una causa di esclusione;
- non dispongono della proposta;
- non dispongono di un ISA applicabile all'anno di imposta per il quale si vorrebbe aderire al ravvedimento speciale. Nel periodo 2018-2022 vi sono almeno due annualità (2020-2021) per le quali moltissimi contribuenti non hanno applicato gli ISA, in ragione delle specifiche cause di esclusione introdotte a causa dell'emergenza COVID-19.

#### LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE

Per ciascuna annualità per la quale si intende accedere al ravvedimento speciale, è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.

#### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile per ciascun anno oggetto di adesione all'istituto è pari alla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, ed il valore dello stesso incrementato di una percentuale che varia in base al punteggio ISA dell'anno preso in considerazione.

I riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta da versare sono indicati nelle tabelle che seguono:

Allegato 1 - Redditi d'impresa e di lavoro autonomo periodi 2018-2022

MODELLO DEDDITI		QUADRI DEL MODELLO		
MODELLO REDDITI	RE	RF	RG	
PERSONE FISICHE	RE 25	RF101 + RF98	RG36 + RG33	
		Dal 2018 al 2020:		
		RF63 -RN4 col 4		
		GN4 col 4 – TN3 col 4 –		
		PN3 col3		
		RH7 col 2 – RH7 col 1 –		
SOCIETÀ DI CAPITALI		RH8 col1 – RH8 col 2		
SOCIETA DI CAPITALI		Dal 2021 al 2022:		
		RF63 -RN4 col 4		
		GN4 col 4 – TN3 col 4 –		
		PN3 col3		
		RH7 col 2 – RH7 col 1 –		
		RH8		
SOCIETÀ DI PERSONE	RE21	RF66	RG34	
ENTI NON COMMERCIALI	RE23	RF65	RF33	

Allegato 1 - Valore della produzione netta periodi 2018-2022

MODELLO IRAP	QUADRI DEL MODELLO
PERSONE FISICHE	IQ68 (fino al 2021)
SOCIETÀ DI CAPITALI	IP74
SOCIETÀ DI PERSONE	IC76
ENTI NON COMMERCIALI	IE61

L'incremento da applicare al reddito dell'anno oggetto di adesione al ravvedimento speciale è pari al:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40%per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Alla base imponibile così calcolata si applicano le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta sostitutiva.

- 10% se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per l'IRAP è prevista un'aliquota unica, nella misura del 3,9%.

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro, mentre ai fini Irap non è previsto nessun valore minimo. Nel caso in cui siano state presentate dichiarazioni integrative, ai fini del ravvedimento speciale rileva il reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata in ordine temporale, purché entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Esempio

Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali - Impresa

PERIODO DI IMPOSTA (*)	PUNTEGGIO ISA	REDDITO DICHIARATO	% INCREMENTO BASE IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTA SOSTITUTIVA (**)
2018	6,03	103.438,00	20,00 %	20.687,60	12 %	2.482,51
2019	7,13	111.262,00	20,00 %	22.252,40	12 %	2.670,28
2020	6,25	95.212,00	20,00 %	19.042,40	12 %	1.599,55
2021	6,22	97.371,00	20,00 %	19.474,20	12 %	1.635,83
2022	4,76	100.215,00	30,00 %	30.064,50	15 %	4.509,67

#### Anno 2018:

Reddito imponibile € 103.438 - punteggio ISA 6,03

La maggiorazione del reddito è quindi pari al 20% (punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8).

€ 103.438 x 20% = € 20.687,60

L'imposta da applicare è il 12% (punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8):

€ 20.687,60x 12% = **€ 2.482,51** 

#### Calcolo imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive

PERIODO DI IMPOSTA (*)	PUNTEGGIO ISA	VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DICHIARATO	% INCREMENTO BASE IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE VALORE DELLA PRODUZIONE	ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTA SOSTITUTIVA
2018	6,03	262.583,00	20,00 %	52.516,60	3,90 %	2.048,14
2019	7,13	220.564,00	20,00 %	44.112,80	3,90 %	1.720,39
2020	6,25	109.915,00	20,00 %	21.983,00	3,90 %	600,13
2021	6,22	98.872,00	20,00 %	19.774,40	3,90 %	539,84
2022	4,76	116.633,00	30,00 %	34.989,90	3,90 %	1.364,60

#### Anno 2018:

Valore della produzione € 262.583 – punteggio ISA 6,03

La maggiorazione del reddito è quindi pari al 20% (punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8).

€ 262.583 x 20% = € 52.516,60

L'imposta da applicare è il 3,90%:

€ 52.516,60 x 3,90% = **€ 2.048,14** 

La norma prevede espressamente che, per le annualità 2020 e 2021, tenendo conto della pandemia, le somme dovute a titolo di imposta (no IRAP), sono ridotte del 30%.

#### **NESSUN EFFETTO AI FINI IVA**

La FAQ dell'Agenzia delle Entrate n.15 del 25 ottobre 2024 ha chiarito che su questi maggiori redditi da concordato non è dovuta l'IVA:

- **D.** Si chiede conferma che l'opzione per il ravvedimento non comporta alcun obbligo di versamento ai fini Iva relativamente ai maggiori imponibili soggetti ad imposta sostitutiva.
- **R.** L'art.2-quater del decreto-legge 113 del 2024 prevede che « *I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che aderiscono entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché l'imposta regionale sulle attività produttive». Il riferimento, nella richiamata diposizione alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali nonché all'imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere, che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini Iva.*

#### LE SCADENZE DEI VERSAMENTI

Le scadenze da rispettare sono:

- il 31 ottobre 2024, data in cui era necessario trasmettere il modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, esprimendo l'adesione al CPB. (termine prorogato al 12 dicembre 2024)
- il 31 marzo 2025 versamento del dovuto, e perfezionamento del ravvedimento.

Le imposte sostitutive dovranno essere versate:

- in unica soluzione entro il 31 marzo 2025;
- in massimo 24 rate mensili, la prima entro il 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale ciascuna rata suc-

cessiva alla prima dovrà essere maggiorata di interessi calcolati a tasso legale. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio. In caso di scelta per il pagamento rateale, la misura si perfeziona ad avvenuto pagamento di tutte le rate.

CODICE TRIBUT	0
4074	soggetti persone fisiche- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
4075	soggetti diversi dalle persone fisiche- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
4076	imposta sostitutiva dell'Irap (va indicato anche il codice Regione)

Per i soggetti ex art, 5 del TUIR o i soggetti in trasparenza fiscale ex art. 116 il versamento può essere effettuato indifferentemente dalla società o dai soci pro-quota.

Dopo il versamento della prima o unica rata, non possono essere effettuate:

- le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. 600/1973 (accertamenti analitici, analitici-induttivi, induttivi);
- le rettifiche di cui all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del decreto IVA D.P.R. 633/1972 (accertamenti analitici induttivi basati su presunzioni gravi precise e concordanti).

Nel caso di versamento rateale, la protezione conseguente al ravvedimento speciale è efficace fintanto che il versamento avviene regolarmente.

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento in rata unica o della prima rata delle imposte sostitutive viene effettuato successivamente:

- alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

#### LE CAUSE DI DECADENZA

In caso di decadenza dal CPB, il contribuente decade dal ravvedimento speciale e quindi non gode più dello "scudo" per gli accertamenti visti sopra ed inoltre le imposte sostitutive versate non possono essere chieste a rimborso. La norma prevede altresì ulteriori cause di decadenza dal ravvedimento speciale che, tuttavia, a differenza di quanto previsto nel caso di decadenza dal CPB, non travolgono tutte le annualità, ma solo le singole annualità interessate:

- al contribuente viene applicata una misura cautelare, personale o reale, oppure viene notificato un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tributari, ad eccezione di alcune fattispecie (false comunicazioni sociali,
  riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) commessi nel corso degli
  anni d'imposta dal 2018 al 2022. Al verificarsi di queste circostanze gli effetti del ravvedimento speciale vengono meno per l'anno, o gli anni, nei quali sono stati commessi i reati contestati;
- in caso di opzione per il versamento rateale, se il contribuente non effettua tempestivamente il pagamento del dovuto. Anche in questo caso, la decadenza riguarda esclusivamente le annualità per le quali i termini di pagamento non sono stati rispettati.

#### LA PROROGA DEI TERMINI ACCERTAMENTO

La proroga dei termini di decadenza per l'accertamento nel caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento speciale per una o più annualità, al 31 dicembre 2027.

Con il medesimo decreto è stato altresì disposto che in caso di adesione al concordato preventivo biennale da parte di un soggetto ISA, senza ricorso al ravvedimento speciale, i medesimi termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

#### RISPOSTA INTERPELLANZA PARLAMENTARE

Nell'ultimo mese si era posta la questione dei soggetti ISA che in relazione al periodo di imposta 2018 hanno avuto accesso al regime premiale, per i quali i termini per l'accertamento sono scaduti al 31 dicembre 2023. Il dubbio era relativo ad una eventuale riapertura degli stessi per effetto nella normativa speciale sul regime del ravvedimento sopra richiamata. Si tratta cioè dei soggetti che, avendo conseguito un punteggio ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2018 almeno pari ad 8, hanno diritto all'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Il dubbio è stato risolto in senso favorevole ai contribuenti con una risposta ad un'interpellanza parlamentare dello scorso 27 novembre.

È stato, infatti, chiarito che "per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023". Tali termini "non sono, quindi, interessati da alcuna proroga". Invece, in relazione al periodo d'imposta 2019, il cui termine di decadenza - per i contribuenti in regime premiale, vale a dire coloro i quali rispetto all'applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8 – scadrebbe il 31 dicembre 2024 (salvo la proroga COVID di 85 giorni rimessa alla Corte di Cassazione).

## Il trattamento delle ritenute fiscali applicate alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti



A cura di **Gerardo Sarcina** 

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, il datore di lavoro procede con i conguagli delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta dei propri lavoratori dipendenti.

Si tratta di un adempimento a carico del datore di lavoro che, oltre alla corresponsione della retribuzione, è tenuto ad effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, oltre all'accantonamento della quota annua di TFR.

Le ritenute fiscali interessate riguardano l'IRPEF e le relative Addizionali Regionali e Comunali.

Si premette che il datore di lavoro è obbligato mensilmente, contestualmente alla corresponsione dello stipendio, a trattenere in busta paga dei dipendenti le ritenute fiscali che saranno riversate all'Erario entro il 16mo giorno del mese successivo a quello di corresponsione dello stesso.

Giova ricordare che le ritenute rappresentano una sorta di acconto periodico delle imposte sul reddito dovute dal lavoratore dipendente, salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno.

I soggetti interessati dall'applicazione di ritenute sono generalmente i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i collaboratori occasionali.

Anche i compensi corrisposti all'amministratore di società sono assoggettati a ritenuta IRPEF qualora percepiti a titolo di reddito assimilato a quello di lavoratore dipendente, nel caso specifico in cui l'amministratore non eserciti l'attività a titolo professionale, mentre in quest'ultimo caso sono assoggettati a ritenuta d'acconto in misura del 20 % del compenso.

#### LAVORATORE DIPENDENTE CON DUE O PIÙ SOSTITUTI NELL'ANNO

Qualora il dipendente nel corso dell'anno abbia avuto due o più datori di lavoro, può chiedere all'ultimo datore che provveda al conguaglio delle ritenute dovute, tenendo conto di quanto già liquidato dal precedente datore di lavoro in fase di cessazione del rapporto di lavoro.

Infatti, spesso ciascun datore di lavoro calcola la ritenuta fiscale dovuta sulla base delle informazioni in suo possesso e/o in base alla retribuzione corrisposta dall'inizio dell'anno alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Capita sovente che il lavoratore non riesca a in sede di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria a giustificarsi l'imposta a debito dovuta per differenza a saldo nonostante le ritenute IRPEF subite in busta paga.

La ritenuta fiscale dei lavoratori dipendenti viene effettuata approssimativamente tenendo conto delle aliquote degli scaglioni IRPEF vigenti.

Di conseguenza con l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro in capo al nuovo sostituto, o in caso di due datori di lavoro nell'anno, può verificarsi che il sostituto conguagli a fine anno l'IRPEF dovuta dal dipendente senza tener conto di altre retribuzioni e relative ritenute già operate nel corso dell'anno da altri datori di lavoro.

In tal caso può verificarsi che la somma dei redditi corrisposti da entrambi i sostituti determini il superamento della soglia dello scaglione utilizzato per il conguaglio da ciascuno di loro, con conseguente carenza di valore delle ritenute a fronte di un reddito maggiore.

#### Esempio

(per semplicità espositiva non si tiene conto delle eventuali detrazioni):

Primo datore di lavoro, da 01/01/2024 a 30/04/2024 : reddito imponibile € 22.000,00

Secondo datore di lavoro, da 01/05/2024 a 31/12/2024: reddito imponibile 24.000,00;

Tenuto conto che le aliquote IRPEF per l'anno 2024 sono le seguenti:

 1.
  $da \in 0.00$   $a \in 28.000,00$  23 % 

 2.
  $da \in 28.001,00$   $a \in 50.000,00$  35 % 

 3.
  $da \in 50.001,00$  43 % 

Entrambi i sostituti hanno applicato l'aliquota del 23 %, operando di conseguenza ritenute per

€ 22.000,00 x 23 % = € 5.060,00 (ritenute IRPEF versate dal datore 1)

€ 24.000,00 x 23 % = € 5.520,00 (ritenute IRPEF versate dal datore 2)

Il totale ritenute IRPEF versate ammonta dl € 10.580,00

In questo caso entrambi hanno calcolato le ritenute tenendo conto che i redditi derivanti dai compensi corrisposti rientrano nel 1° scaglione.

In fase di conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, il lavoratore si ritroverà un ulteriore conguaglio di  $\in$  1.260,00 da versare a saldo IRPEF su un reddito annuo di  $\in$  (22.000,00 + 24.000,00) =  $\in$  46.000,00 così determinato:

 $\notin 28.000,00 \times 23 \% = \notin 6.440,00$ 

 $\notin$  18.000,00 x 35 % =  $\notin$  6.300,00

L'IRPEF dovuta in applicazione degli scaglioni su € 46.000,00 è pari ad € 12.740,00 da cui sottrarre quanto già trattenuto da entrambi i datori di lavoro per € 10.580,00, con un saldo a debito IRPEF di € 1.260,00.

Si rammenta che i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e/o sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi o del mod. 730:

#### GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Dal punto di vista del datore di lavoro, incombe l'obbligo di versare le ritenute IRPEF e relative addizionali, entro il 16mo giorno successivo al mese di corresponsione della retribuzione.

Il datore di lavoro si ritrova a dover adempiere alle seguenti operazioni:

- Determinazione della retribuzione netta,
- Determinazione dei contributi previdenziali a carico dell'azienda
- Determinazione dei contributi previdenziali a carico del dipendente
- Determinazione delle ritenute fiscali
- Versamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

2.680,00

#### Esempio pratico

retribuzione lorda mese di dicembre 2024 dip. (Y) = € 6.000,00 (costo per l'azienda) contributi prev.li a carico dipendente ritenute IRPEF

retribuzione netta

= - € 400,00 (trattenuta in busta paga) =<u>- € 1.380,00</u> (trattenuta in busta paga)

*=* € 4.220,00

retribuzione lorda	€	6.000,00
contributi prev.li c/ dipendente	-€	400,00
ritenute fiscali	-€	1.380,00
retribuzione netta	€	4.220,00

La retribuzione netta da corrispondere al dipendente è pari ad € 4.220,00.

Inoltre il datore di lavoro è tenuto a versare la quota a carico dell'azienda dei contributi previdenziali, supponiamo di € 900,00.

Rileveremo le uscite alle seguenti date:

€ 4.220,00 al 27/12/2024 (retribuzione netta dipendente)

€ 900.00 + € 400,00 (contributi prev.li complessivi) = € 1.300,00 al 16/01/2025

€ 1.380,00 ritenute IRPEF AL 16/01/2025.

banca


In contabilità rileveremo in partita doppia le seguenti scritture:

27/12/2024		dare		AVERE	
	salari e stipendi	€	6.000,00		
	dipendenti c retribuzioni			€	6.000,00
	dipendenti c/ retribuzioni	€	400,00		
	deb INPS contr prev			€	400,00
	dipendenti c/ retribuzioni	€	1.380,00		
	IRPEF c/ ritenute			€	1.380,00
	dipendenti c/retribuzioni	€	4.220,00		
	banca			€	4.220,00
	contrib prev.li carico azienda	€	900,00		
	deb INPS contr prev			€	900,00
	Esercizio successivo				
16/01/2025	deb INPS contr prev	€	1.300,00		
	IRPEF c/ ritenute	€	1.380,00		

verifica quadratura contabile € 15.580,00 € 15.580,00

La determinazione dei contributi previdenziali dovuti si determina attraverso l'applicativo UNIEMENS e va trasmesso telematicamente entro la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.

Il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali va trasmesso entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni.



#### Si veda il seguente esempio:

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI OMESSO O CARENTE VERSAMENTO

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute IRPEF, potrebbe verificarsi la situazione di omesso e/o carente versamento o tardivo versamento.

In tal caso, alla luce della riforma delle sanzioni tributarie che ha disposto uno "spartiacque" fra le irregolarità commesse prima o dopo il 1° settembre 2024, è possibile beneficiare del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, è possibile sanare la carenza di ritenute versando l'eventuale differenza di ritenute dovuta, oltre a sanzione ridotta ed interessi.

Si premette che, in presenza di dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per irregolarità commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione intera applicabile è pari al 30 % del tributo non versato, mentre per le irregolarità commesse dopo il 1° settembre le sanzioni vengono applicate nella misura del 25 % del tributo/imposta/ritenuta non versata.

In applicazione del ravvedimento operoso, è possibile sanare le irregolarità versando la sanzione ridotta, la cui entità della riduzione varia in relazione il tempo trascorso dal momento in cui l'irregolarità è stata commessa, fino al momento del pagamento, oltre gli interessi calcolati al tasso legale (attualmente 2,5 % annuo).

Si precisa che con risoluzione n. 18 del 28 aprile 2023, il codice tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni è variato.

Infatti, il codice 8906 utilizzato in passato è sostituito dai seguenti codici tributo:

Sezione	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Codice Regione o Codice ente/ codice comune	Rateazione/ regio- ne/prov/ mese rif.	Anno di riferimento
ERARIO	8947	Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	NON PRESENTE	MESE DI RIFERIMENTO (MM)	ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA)
REGIONI	8950	Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	CODICE REGIONE	MESE DI RIFERIMENTO (MM)	ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA)
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	8952	Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	CODICE CATASTA- LE DEL COMUNE	MESE DI RIFERI- MENTO (MM)	ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA)

mentre gli interessi sono versati con lo stesso codice tributo delle ritenute non versate.

#### Esempio:

- ritenute IRPEF di € 2.000,00 per redditi di lavoro dipendente riferite alle retribuzioni relative al mese di settembre, con scadenza 16 ottobre non versate.
- Tasso di interesse al 2,5 % annuo;
- Sanzione intera applicabile 25 %;
- Data di versamento 30/11/2024.


La sanzione ridotta da applicare nel caso specifico (consultando la normativa riferita al ravvedimento operoso) è determinata in applicazione degli artt. 13 c.1 del D. Lgs. n. 471/97 (...Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ..., è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, .... Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà...) e 13 c 1, lett. a) bis del D.lgs. n. 472/97 (La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata... ... ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso).

Pertanto la sanzione applicabile è uguale a 25 % / 2 / 9 = 0,25 / 2 / 9 = 0,013889

I giorni che intercorrono dal 16 ottobre (data di scadenza del versamento) al 30 novembre sono 45.

Gli interessi vengono calcolati come segue: € 2.000,00 x 45 gg. /365 x 2,5 % = € 6,16.

Allo stesso modo si viene calcolato il ravvedimento operoso per i tardivi versamenti delle addizionali regionali e comunali. In tal caso il mod. F24 sarà così compilato:



Allo stesso modo, per le Addizionali regionali e comunali si compileranno le rispettive sezioni (per semplicità espositiva si utilizzano gli stessi valori).

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI ERRATA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770

Infine, qualora si riscontrasse un errore di calcolo delle ritenute e/o di compilazione del modello 770, oltre a regolarizzare eventuali versamenti non indicati o carenti, avvalendosi del ravvedimento operoso, applicando le sanzioni opportunamente ridotte in relazione al tempo trascorso rispetto alla scadenza di versamento del tributo,

sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa in cui indicare i valori corretti.

In tal caso, a seguito di presentazione della dichiarazione integrativa oltre i termini di scadenza, è necessario altresì sanare l'irregolarità della dichiarazione precedentemente presentata che si ritiene "infedele", avvalendosi del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta in relazione al tempo trascorso, tenendo conto che in caso contrario è applicabile una sanzione intera da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 4.000,00 (art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 471/97).

Il codice tributo da utilizzare in tal caso è 8911.

In particolare è necessario indicare che trattasi di dichiarazione integrativa ed inserire il numero di protocollo della dichiarazione già inviata che si intende integrare:



Ricompilare la dichiarazione, compilando anche i campi 8 (interessi) e 9 (spunta ravvedimento) ed eventualmente il campo 10 (note) del quadro ST.



Dopo aver sanato l'irregolarità connessa alla presentazione della dichiarazione presentando l'integrativa, bisogna regolarizzare la ritenuta non dichiarata aggiungendola rispetto alla precedente dichiarazione o, ancora in caso di ritenuta dichiarata per un valore inferiore inserendo il valore corretto, tenendo presente che trattandosi di dichiarazione infedele, la sanzione applicabile in base alla nuova normativa ammonta al 70% del tributo non dichiarato.

Di conseguenza la sanzione ridotta per ravvedimento operoso va calcolata con le stesse modalità del tardivo od omesso versamento, ma applicando le riduzioni previste in relazione al tempo trascorso dalla scadenza con le percentuali previste in caso di infedele dichiarazione.

Pertanto in caso di omessa indicazione in dichiarazione della stessa ritenuta o indicazione in misura inferiore, la sanzione ridotta in tal caso viene calcolata come segue:

Ritornando agli stessi valori utilizzati in precedenza € 2.000,00 x 70 % /9/2 = € 77,78

La sanzione dovuta per infedele dichiarazione in ammonta ad € 77,78.

#### OMESSA INDICAZIONE DI RITENUTA IN DICHIARAZIONE CON VERSAMENTO EFFETTUATO

Infine, qualora il versamento della ritenuta fosse stata effettuata e versata nei termini ma non indicata in dichiarazione, si applica la sanzione fissa di € 250,00, eventualmente in misura ridotta in caso di ricorso alle disposizioni di cui al ravvedimento operoso.

## L'utilizzo dei beni in leasing per le società di capitali *OIC Adopters*



A cura di **Vincenzo Verrusio** 

Il contratto di locazione finanziaria, comunemente noto come leasing, rappresenta uno strumento versatile e ampiamente adottato da imprese e Professionisti per ottenere il diritto di utilizzo di beni materiali (come macchinari, immobili, veicoli) o immateriali (ad esempio software) senza doverne acquisire immediatamente la proprietà.

Il leasing si realizza attraverso un contratto in cui un soggetto, il **locatore**, concede ad un altro, l'**utilizzatore**, l'uso di un bene a fronte del pagamento di un canone periodico.

Alla scadenza, l'utilizzatore può scegliere tra due opzioni: acquistare il bene mediante il pagamento di una quota residua (**opzione di riscatto**) o restituirlo.

Questo modello contrattuale è particolarmente diffuso per beni strumentali, immobili e veicoli, risultando ideale per le imprese che desiderano accedere a risorse senza impegnare ingenti capitali.

Le peculiarità del leasing, rispetto alla locazione tradizionale o all'acquisto diretto, si esprimono nel ruolo specifico dei soggetti coinvolti e nella struttura contrattuale che si articola dalla stipula fino alla conclusione.

Il leasing permette di ottenere:

- flessibilità finanziaria: possibilità di rateizzare l'investimento;
- accesso a beni costosi: senza immobilizzare capitali;
- aggiornamento tecnologico: grazie al leasing operativo;
- gestione del rischio: manutenzione spesso inclusa nei canoni;
- vantaggi fiscali: deducibilità dei canoni.

Dal punto di vista civilistico il leasing si distingue come un **contratto atipico**, in quanto non disciplinato espressamente dal Codice Civile, ma legittimato dall'autonomia contrattuale sancita dall'articolo 1322 del citato codice.

Tuttavia, giurisprudenza, prassi e dottrina hanno fornito una regolamentazione indiretta, definendo i caratteri principali del leasing e distinguendolo in due forme:

- **leasing finanziario:** contratto in cui il concedente acquista un bene su indicazione dell'utilizzatore e lo concede in godimento dietro pagamento di un canone, con eventuale opzione di acquisto finale.
- Leasing operativo: contratto in cui il bene è già di proprietà del concedente, che lo mette a disposizione dell'utilizzatore senza opzione di riscatto.

Un punto di svolta si è avuto con la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (legge sulla concorrenza), che ha introdotto una disciplina organica del leasing finanziario, rendendolo in parte assimilabile ad un contratto tipico, ma solo per questa specifica forma.

#### COMMA 136 ARTICOLO 1 LEGGE N. 124 DEL 4 AGOSTO 2017

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

### Quindi, mentre il leasing finanziario ha ricevuto una regolamentazione normativa, il leasing operativo rimane atipico.

Nel leasing, a seconda della tipologia, sono generalmente coinvolti due o tre soggetti principali, che variano in base al tipo di leasing.

#### **LEASING FINANZIARIO**

Il leasing finanziario è una forma di locazione che si avvicina molto all'acquisto del bene.

L'utilizzatore paga un canone periodico che comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Al termine del contratto, il soggetto può decidere se riscattare il bene pagando un prezzo concordato.

#### Il leasing finanziario coinvolge tre figure:

#### Concedente (società di leasing):

- è la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che acquista il bene scelto dall'utilizzatore presso il fornitore e lo concede in uso dietro pagamento di canoni periodici.
- Resta proprietario del bene fino all'eventuale riscatto.

#### **Utilizzatore:**

- è l'impresa o il professionista che utilizza il bene per lo svolgimento della propria attività.
- Paga canoni periodici alla società di leasing; la rilevazione contabile per ogni singolo canone potrebbe essere del seguente tipo:

Conto	Dare	Avere
Debiti verso società di leasing		€ 1.220
Canoni di leasing/ Costi per godimento di beni di terzi - Voce B8 del Conto Economico	€ 1.000	
Iva c/acquisti	€ 220	

In alcuni casi i canoni sono comprensivi di spese accessorie o può esserci, nel corpo fattura, il dettaglio della quota interessi addebitata nella rata.

Il contratto può prevedere un maxi-canone inziale e/o maxi-canone finale calcolati in percentuale al valore del bene o, nel caso di quello finale, al presumibile valore di mercato al termine del leasing.

Il corpo della prima fattura ricevuta potrebbe essere il seguente:

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA
MAXI CANONE Contratto Leasing autovettura n 555555	1,00	3.000,00			22,00
Canone periodico Contratto Leasing autovettura n 555555	1,00	1.500,00			22,00
Assicurazione furto e incendio	1,00	75,20			N4
ALTRE SPESE	1,00	450,00			N1
Altre spese gestione pratica	1,00	300,00			22,00
Spese di incasso	1,00	3,50			22,00

#### Fornitore del bene:

• è il soggetto (spesso un'azienda produttrice o un rivenditore) che vende il bene alla società di leasing. La scelta del bene viene effettuata dall'utilizzatore, ma l'acquisto è realizzato dalla società di leasing.

#### Esempio

Un'azienda che necessita di un macchinario sceglie il modello e il fornitore. La società di leasing lo acquista e lo concede all'azienda dietro pagamento di un canone mensile. Alla fine del contratto, l'azienda può riscattare il macchinario.

#### **LEASING OPERATIVO**

Nel leasing operativo, il bene è utilizzato per un periodo limitato, senza possibilità di riscatto. È particolarmente utile per beni tecnologici soggetti a rapida obsolescenza, come computer o macchinari avanzati. Questo modello consente all'utilizzatore di avere sempre a disposizione strumenti aggiornati senza doverli acquistare. La suddetta categoria di leasing coinvolge due soggetti:

#### Concedente (fornitore del bene):

- è il proprietario del bene e lo concede in uso all'utilizzatore dietro pagamento di un canone periodico.
- Non è una società di leasing, ma il produttore o il rivenditore diretto del bene. In molti casi, il concedente si occupa anche della manutenzione del bene.

#### **Utilizzatore:**

- è l'impresa o il professionista che utilizza il bene per un periodo stabilito, senza possibilità di riscatto.
- Nei canoni periodici sono incluse anche spese accessorie (manutenzione, assicurazione, etc.).
- Al termine del contratto, il bene viene restituito al concedente.

#### Esempio

Un'azienda stipula un contratto di leasing operativo per un parco veicoli aziendali con un produttore automobilistico. L'azienda paga un canone mensile che include anche la manutenzione e la gestione dei veicoli, ma non può riscattare i veicoli al termine del contratto.

#### Attenzione!

Il leasing operativo va distinto da altre forme di godimento di un bene, come il noleggio a lungo termine. Mentre entrambi permettono l'utilizzo di beni senza acquistarli, le differenze principali risiedono nella natura del contratto, nella durata, nella flessibilità e nei servizi accessori inclusi: il focus nel secondo caso si sposta dalla disponibilità del bene al pacchetto di servizi offerti.

#### LEASE BACK

Il *lease back* (o leasing retroattivo) è un tipo particolare di leasing in cui il proprietario di un bene lo vende a una società di leasing per poi riottenerlo in uso tramite un contratto di leasing. Questo tipo di operazione è utilizzato spesso per liberare liquidità senza perdere la disponibilità del bene.

Nel lease back i soggetti si articolano nel seguente modo:

#### Concedente (società di leasing):

- Acquista il bene dal proprietario e lo concede in leasing al venditore stesso
- Mantiene la proprietà del bene fino a eventuale riscatto.

#### **Utilizzatore:**

- È il precedente proprietario del bene, che continua a utilizzarlo tramite il contratto di leasing
- Ottiene liquidità immediata dalla vendita e mantiene la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto.

#### Fornitore del bene:

• In questo caso, il fornitore coincide con l'utilizzatore stesso, dato che è il proprietario originale del bene che vende alla società di leasing.

#### Esempio

Un'azienda vende un immobile di proprietà a una società di leasing, liberando liquidità per investimenti o per gestione aziendale. Successivamente, continua a utilizzare l'immobile pagando canoni periodici con la possibilità di riscattarlo alla fine del contratto.

#### **GLI INTERESSI**

Le società di leasing hanno il dovere di garantire la piena trasparenza nei contratti stipulati con i clienti, indicando in modo chiaro il c.d. "tasso di leasing".

Di fatto, nei contratti di leasing possono essere presenti diverse indicazioni relative al costo del credito:

- TAN (Tasso Annuo Nominale): rappresenta il tasso di interesse puro, calcolato su base annua, che esclude ogni altro costo accessorio.
- TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): è un indicatore sintetico di costo che include non solo il TAN ma anche le spese accessorie obbligatorie, come quelle di istruttoria, gestione e altre commissioni.

Il TAN è spesso insufficiente a descrivere il reale costo dell'operazione in presenza di rateazioni infrannuali, poiché non tiene conto della frequenza dei pagamenti e degli eventuali costi aggiuntivi.

Pertanto, nonostante la presenza di questi due indicatori, nei contratti di leasing è obbligatorio indicare il **Tasso Interno di Rendimento** (TIR) o "tasso di leasing," che tiene conto delle effettive condizioni economiche dell'operazione. Il TIR rappresenta il tasso effettivo che equilibra il valore attuale dei canoni e del prezzo finale di opzione con il costo del bene oggetto del leasing, considerando la frequenza dei pagamenti: è il tasso che esprime il costo

#### IL LEASING NEL TUIR

Il comma 7 dell'articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce diversi criteri per la deducibilità dei canoni di leasing:

• Leasing di beni mobili strumentali:

reale e completo del leasing per il cliente.

- la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo **non inferiore alla metà** del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 del citato articolo 102 del Tuir, ovvero le tabelle previste dal Decreto del 31/12/1988 del Ministero delle Finanze.



- Leasing di beni immobili:
  - La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
- Leasing di beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR utilizzati non come esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa ovvero utilizzati nell'esercizio di un'arte o professione non adibiti ad uso pubblico:
  - la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 del citato art. 164.

Questi requisiti sono stati introdotti per evitare che il leasing venga utilizzato come strumento di elusione fiscale, ad esempio con contratti di breve durata e canoni artificialmente elevati, che consentirebbero una deduzione fiscale troppo rapida rispetto alla vita utile del bene.

Nel caso in cui un contratto di leasing abbia una durata inferiore a quella minima prevista dalle normative fiscali, si genera una situazione di fiscalità differita.

In tali circostanze, i canoni di leasing contabilizzati a conto economico non sono immediatamente deducibili per intero. L'impresa deve effettuare variazioni in aumento del reddito imponibile durante la durata del contratto, rinviando la deduzione fiscale dei canoni a periodi successivi, fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

#### Esempio

Si ipotizzi che la differenza fra canoni di competenza e valore massimo consentito dal citato D.M. sia quella rappresentata nella tabella seguente:

Anno	Canoni di	Valore Massimo	Var. Aumento	Imposte	Crediti Imposte
	competenza			anticipate	Anticipate
1	10.000	8.330	1.670	465,93	465,93
2	10.000	8.330	1.670	465,93	931,86

La scrittura di fine anno potrebbe essere:

Conto	Dare	Avere
Crediti per imposte anticipate – Voce Attivo C II- 4 ter) dello Stato Patri-	€ 465,93	€ 465,93
moniale		
Imposte sul reddito dell'esercizio - Voce 20) del Conto Economico		€ 465,93

#### IL REGIME IVA

L'operazione di locazione finanziaria è considerata, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, come una prestazione di servizi. Questo significa che non viene trattata come una cessione diretta di beni, ma come un servizio reso dalla società di leasing all'utilizzatore. Questo trattamento è regolato dall'articolo 3, comma 2, n. 1 del DPR 633/72.

A differenza di un acquisto diretto, in cui l'IVA deve essere versata interamente al momento della transazione, nel leasing finanziario l'IVA è frazionata e corrisposta periodicamente sui singoli canoni di locazione.

Questo comporta un ulteriore vantaggio di natura finanziaria per l'utilizzatore: evita di dover anticipare l'intera somma dell'IVA in una sola volta.

Per il suddetto motivo nel contratto di leasing, l'ammontare relativo al bene è depurato dell'IVA che il soggetto concedente provvederà a ri-addebitare nei singoli canoni.

La rilevazione contabile per l'utilizzatore dei beni leasing impone un'attenzione particolare in quanto in dichiarazione annuale IVA nel rigo VF29, campo 2, va specificato il costo dei beni strumentali non ammortizzabili, ovvero l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso.




A seconda del software utilizzato, il "giro" nel modello IVA degli importi rilevati in prima nota potrà essere ottenuto attraverso l'utilizzo:

- di una specifica causale contabile;
- di un particolare conto;
- di un codice IVA dedicato;
- di un flag nella schermata di registrazione.

#### **GLI INTERESSI AI FINI IRES E IRAP**

Il già citato comma 7 dell'art. 102 del TUIR prevede che gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing siano quelli "desunti dal contratto" e questi sono soggetti alle regole dell'articolo 96 del TUIR con riflessi, nel modello redditi società di capitali, in particolare (per il modello redditi SC 2024) nel rigo RF15 e nel Prospetto interessi passivi non deducibili.



Ai fini Irap è necessario individuare la parte di canone, relativo ai contratti di locazione finanziaria, non ammessa in deduzione; secondo l'articolo 1 del D.M. 24/04/1998 la quota di interessi passivi è, in questo caso, è determinata con un criterio forfettario: "la quota di interessi passivi è determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo di imposta, compreso nel periodo di durata del contratto di locazione finanziaria, l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo di imposta"(Circolare Min. Finanze n. 263/1998, Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2009, Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E/2013).

#### Esempio

Dati del Contratto di Leasing

- Costo del bene: € 110.000
  Valore di riscatto: € 10.000
- Costo netto del bene (escluso riscatto): € 100.000
- **Durata totale del contratto:** 5 anni (1.825 giorni totali) superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del Decreto del 31/12/1988 del Ministero delle Finanze.
- Canone annuo: € 24.000
- Primo periodo di imposta: dal 1º luglio al 31 dicembre (184 giorni)

#### Costo del bene al netto del riscatto per giorno:

Quota capitale del periodo (184 giorni):

• Costo giornaliero del bene x numero di giorni del periodo = € 54,79 x 184 giorni = € 10.085,36.

#### Quota interessi passivi:

Il canone proporzionale per il periodo di imposta può essere calcolato nel seguente modo:

- Quota interessi passivi annui: € 12.095,89 € 10.085,36 = € 2.010,53
- Quota interessi passivi giornalieri = € 2.010,53/365= € 5,5083

Gli interessi passivi di competenza per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre (184 giorni) = € 5,5083 x 184 = € 1.013,53.

#### Attenzione!

Ai fini dell'Irap, per i soggetti che **non** determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, rileverà l'importo del canone di leasing imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale.

I soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali possono far riferimento al criterio di determinazione della quota di interessi passivi anche ai fini IRES

In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata del leasing. A tal ultimo riguardo, si precisa che, per determinare la quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla durata fiscale e non all'eventuale diversa durata contrattuale.

### **MODELLO ISA**

Nel modello ISA i canoni, per la quota depurata dagli interessi, trovano indicazione nello specifico rigo "Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)"

Il valore dei beni acquisti in dipendenza di contratti di leasing partecipa poi all'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali da indicare nel modello ISA (per il periodo di imposta 2023, rigo F21)



### I TIPI DI CONTABILIZZAZIONE E L'ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Per la contabilizzazione del leasing le imprese che adottano i principi contabili italiani seguono un approccio di tipo patrimoniale.

### Leasing finanziario:

- secondo l'OIC 12, il bene oggetto del leasing non viene iscritto a bilancio dall'utilizzatore;
- i canoni di leasing vengono rilevati interamente come **costi di esercizio (Costi Per godimento di beni di terzi** voce B8 del Conto Economico).
- al riscatto, il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni al valore di riscatto.

### Leasing operativo:

- l'utilizzatore rileva i canoni periodici come costi per servizi (voce B7 del Conto Economico).
- Nessuna iscrizione del bene o della passività associata al leasing.

In sede di chiusura di esercizio potranno essere rilevate quote di interessi e i risconti attivi.

• Risconti attivi per maxi-canone iniziale

Conto	Dare	Avere
Risconti Attivi - Voce D dell'attivo dello Stato Patrimoniale	XXXXXX	
Canoni di leasing/ Costi per godimento di beni di terzi - Voce B8 del Conto Economico		XXXXXX

Interessi passivi

Conto	Dare	Avere
Interessi su canoni di Leasing – Voce C17 del Conto Economico	XXXXXX	
Canoni di leasing/ Costi per godimento di beni di terzi - Voce B8 del Conto Economico		XXXXXX

### Attenzione!

Le imprese che adottano i principi contabili internazionali seguono il IFRS 16, che ha sostituito lo IAS 17. Questo standard richiede la contabilizzazione "on balance sheet" della maggior parte dei contratti di leasing, eliminando la distinzione tra leasing operativo e finanziario per l'utilizzatore.

### **INFORMAZIONI INTEGRATIVE - OIC 12**

Nel bilancio devono essere fornite informazioni integrative sugli effetti che si sarebbero prodotti adottando, anziché il criterio patrimoniale, l'approccio finanziario previsto dai principi contabili internazionali.

Tali effetti comprendono non solo quelli esplicitamente richiamati dalla norma (ammortamenti, svalutazioni, riprese di valore), ma anche ulteriori impatti indiretti, come quelli relativi alle imposte sul reddito anticipate e differite, indispensabili per una visione complessiva e accurata dell'effetto netto.

Le suddette integrazioni vengono indicate in un prospetto ex articolo 2427, comma 1, numero 22 e compilato secondo quanto riportato nell'appendice *A - Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (leasing e sale/lease back)* dell'OIC n. 12.

Nel caso di leasing finanziario, l'impresa utilizzatrice rappresenterà:

- l'ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell'esercizio,
- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria,
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.

### Attenzione!

L'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito. L'importo è determinato con metodologie di matematica finanziaria e pertanto può discostarsi dal valore individuato per lo scorporo degli interessi ai fini IRAP e IRES.

### **ESEMPIO**

L'azienda XSY s.r.l. operante nel settore del commercio ha sottoscritto, in data 01/04/2023, un contratto di leasing di per un autocarro.

Il costo del veicolo (c.d. costo concedente) è pari ad € 31.217,00

Il contratto prevede:

- Durata del contratto, dal 01/04/2023 al 31/03/2027: 1461 giorni
- Spese accessorie (istruttoria, IPT, ...) che ammontano ad € 1.226,00 + IVA 22% (di cui fuori campo IVA/esenti € 726,00) versate il 01/04/2023
- A partire dal 01/05/2023: 47 rate anticipate di € 600,00 + IVA 22%
- Riscatto offerto in data 31/03/2027: € 11.000,00 + IVA 22%
- Il tasso di interesse indicato nel contratto è il 9,975 %

Il primo controllo attiene al confronto tra la durata del contratto di leasing e l'aliquota di ammortamento da DM 31/12/1988: la durata del leasing non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito per il bene (20%).

### CALCOLO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL LEASING PER IL PRIMO ANNO: 275 GIORNI

- Rata inziale € 1.226,00 + 47 rate x € 600,00 = € 29.426,00
- Costo giornaliero del leasing: € 29.426,00 / 1461 numero giorni contratto leasing = € 20,1414

### SCORPORO QUOTA INTERESSI - D.M. 24/04/1998

Calcolo costo netto del bene giornaliero: (Valore bene + Spese accessorie − Valore di riscatto) /giorni contratto = (€ 31.217,00 + € 1.226,00 - € 11.000,00) /1.461 = € 21.443,00/1461 = € 14,6769

Costo netto del bene per il primo periodo: € 14,6769 x 275 giorni = € 4.036,15

Il valore di € 4.036,15 è l'importo deducibile ai fini IRAP

La differenza la quota di competenza del leasing e il costo netto del bene per il periodo fornisce la quota di interessi passivi impliciti e rientranti nei limiti previsti dall'art. 96 del TUIR:  $\leqslant 5.538,77 - \leqslant 4.036,15 = \leqslant 1.502,62$ . Il costo complessivo del leasing sarà di  $\leqslant 7.983,00$  pari alla differenza fra il totale dei canoni periodici  $\leqslant 29.426,00$  e il valore del bene  $\leqslant 21.443,00$  al netto del riscatto.

### Attenzione!

Nel modello redditi SC (Prospetto delle società di comodo) e nell'eventuale modello ISA andrà indicato il valore dell'autocarro tra i beni strumentali ragguagliato ai giorni di possesso = 275/365x € 31.217,00 = € 23.519,66

### INFORMAZIONI IN BILANCIO

In bilancio andranno indicati gli impegni per contratti di leasing pari al numero di rate mancanti (compresa il riscatto) =  $39 \times 600,00 + 11.000,00 = 34.400,00$ .

### Il prospetto ex articolo 2427 co. 1 p.22 - Codice Civile

Con tecniche di matematica finanziaria e tenuto conto del tasso di interesse del contratto, si può procedere alla configurazione del prospetto da indicare in nota integrativa.

Valori per contratti in corso				
Costo storico		€ 31.217,00		
Ammortamento di Esercizio	€ 3.121,70	F.do Ammortamento fine esercizio	€ 3.121,70	
Oneri finanziari di esercizio	€ 2.081,14	Valore attuale rate non scadute	€ 28.125,48	

### LA GESTIONE DEL LEASING IN STUDIO

I software gestionali utilizzati da commercialisti e imprese offrono strumenti integrati per semplificare la gestione dei contratti di leasing, rispondendo alle esigenze contabili e fiscali con diverse modalità operative. Queste ultime possono variare in base alla piattaforma adottata, ad esempio:

- **Gestione integrata in contabilità:** in alcune soluzioni, l'intero processo di gestione dei contratti di leasing è centralizzato nel modulo di contabilità, con un riporto automatico delle informazioni nei moduli dedicati a bilancio e dichiarazioni fiscali.
- **Approccio modulare:** altre piattaforme distribuiscono le funzionalità tra i diversi moduli, con la rilevazione contabile dei canoni gestita separatamente e successivamente integrata nei prospetti di bilancio e dichiarativi. In questi casi, i dati vengono aggiornati e sincronizzati con la sezione contabilità.

Indipendentemente dal metodo adottato, un aspetto centrale per la corretta gestione del leasing è la configurazione attenta/precisa di causali contabili, codici IVA e conti dedicati; non solo, come in altri ambiti, risulta fondamentale la conoscenza delle funzionalità del software nella gestione dell'anagrafica del singolo contratto: l'esatta indicazioni di elementi come forma della rata (anticipata/posticipata) o la modalità di indicazione delle spese accessorie non è sempre agevole e, soprattutto, può variare in funzione del software utilizzato.

La gestione dei contratti di leasing richiede un'organizzazione strutturata, con la creazione di un fascicolo dedicato al contratto (digitale o cartaceo) e di specifiche carte di lavoro che accompagneranno dichiarativi e bilanci.

Questi strumenti si rivelano indispensabili non solo per le verifiche di fine anno, ma anche per gestire le frequenti modifiche che possono interessare il contratto (es. interessi e aliquote IVA) e/o il bene (ricatto o cessione anticipata).

### IL CONTRATTO DI AGENZIA

### a cura di LAURA GABURRO

### **PREMESSA**

Con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratto in una determinata zona, previa retribuzione. L'agente svolge quindi un'attività promozionale in virtù della quale matura il diritto alla provvigione, ovvero di un compenso sugli affari conclusi per effetto del suo intervento.

Elemento caratterizzante di questa tipologia di contratto è l'assenza del vincolo di subordinazione tra agente e azienda.

E' poi importante distinguere il contratto di agenzia da altre due fattispecie contrattuali note.

Il contratto di agenzia, infatti, si distingue sia dal contratto di mandato che da quello di mediazione: in questo senso mentre l'agente, come detto, assume l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, il mandatario assume invece l'obbligo di compiere uno o più atti; l'agente poi, a differenza del mediatore, agisce nell'esclusivo interesse del preponente ed in virtù di un rapporto stabile con lo stesso.

Dopo questa necessaria premessa, si riporta di seguito un fac-simile di tale tipologia di contratto.

### FAC-SIMILE CONTRATTI DI AGENZIA SENZA RAPPRESENTANZA Agente plurimandatario

### CONTRATTI DI AGENZIA SENZA RAPPRESENTANZA

Tra			
La soc con sede in, P.I in persona del legale rappresentante pro tempore			
E			
Il sig, nato il a, residente in, C.F, P.I			
Premesso che			
, indicata nel contratto, più brevemente, come "Preponente", è specializzata nella com-			
mercializzazione di prodotti e servizi per, di seguito denominati "prodotti/servizi";			
(descrizione attività svolta dalla Preponente);			
- il sig, indicato nel contratto, più brevemente, come "Agente", contestualmente al presente			
incarico, assume quello di promuovere per conto di sempre come agente plurimandatario			
senza rappresentanza e senza esclusiva, la conclusione delle vendite dei suoi prodotti e servizi.			
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue			

### Articolo 1

(Oggetto del contratto)

- 1.1 Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
- 1.2 La ditta "Preponente" conferisce all'"Agente" l'incarico di promuovere, senza rappresentanza e senza esclusiva, nella zona indicata all'art. 4, la vendita dei beni commercializzati dalla Preponente stessa, di seguito indicati come "prodotti"; ciò in piena autonomia ed indipendenza, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
- 1.3 I prodotti commercializzati dalla Preponente, oggetto del presente contratto, sono quelli indicati nel listino di cui l'Agente è fornito, sottoscrivendolo per accettazione, al momento dell'incarico.
- 1.4 Tale listino, allegato "A", diventa parte integrante del presente contratto.
- 1.5 L'elenco dei prodotti potrà essere ridotto od ampliato dalla Preponente in qualsiasi momento in relazione alle esigenze della sua organizzazione ed alle condizioni di mercato.

### Articolo 2

(Esclusione del potere di rappresentanza)

- 2.1 Essendo l'accettazione delle proposte d'ordine riservata esclusivamente alla Preponente, l'Agente non potrà in alcun modo sottoscrivere per accettazione ordini da lui raccolti o, comunque, a lui pervenuti dai clienti, né firmare contratti per conto della Preponente e, comunque, rappresentare o dichiarare di rappresentare la stessa.
- 2.2 Le offerte dei prodotti trattati dalla Preponente, per essere vincolanti nei suoi confronti, devono provenire ed essere sottoscritte dalla Preponente.

### Articolo 3

(Prova – Durata del contratto - Preavviso)

3.1 L'incarico è conferito per un periodo di prova di 6 mesi, periodo entro il quale è facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento di indennità di qualsivoglia natura.

		Qualora al termine del periodo di prova il presente contratto non sia stato fatto cessare da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R., lo stesso si intenderà a tempo indeterminato ( <i>o per la durata di mesi</i> ).
,	3.2	Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto previa disdetta da comunicarsi all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R./pec nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall'art.
		dell'Accordo Economico Collettivo del per l'industria/commercio (va indicato l'AEC di riferimento a seconda dell'attività svolta. Al riguardo si precisa che il codice civile all'art. 1750 c.c. prevede solo
		un termine di preavviso minimo – che peraltro varia a seconda della durata del contratto – ed è quindi rimessa agli accordi collettivi di settore la previsione di termini maggiori).
,	3.3	Ove ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, un'indennità calcolata ai sensi dell'art dell' Accordo Economico Collettivo per l'industria/commercio.
,	3.4	La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso,

comunicazione.

(Zona)

4.1 Il presente mandato viene conferito per la zona: \_\_\_\_\_\_\_, (eventuale: con esclusione dei clienti specificati nell'allegato "B" - da considerarsi parte integrante del presente contratto- con i quali il Preponente si riserva di operare direttamente. Pertanto, gli affari conclusi con i clienti ivi indicati non daranno diritto alla provvigione, salvo differente accordo scritto di volta in volta pattuito per singolo affare).

senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta

- 4.2 Nel caso di clienti con pluralità di sedi si avrà riguardo alla località dove si trova l'ufficio acquisti del cliente che ha dato l'ordine (indipendentemente dal luogo di destinazione della merce).
- 4.3 I limiti di detta zona potranno essere variati dalla Preponente in qualunque momento secondo le modalità previste dagli A.E.C. Commercio/industria.
- 4.4 Il Preponente conserva il diritto di concludere direttamente affari nella zona sopra delimitata, fatto salvo il diritto dell'Agente alla provvigione per i contratti conclusi nella zona stessa e con i clienti di sua competenza.

### Articolo 5

(Provvigioni – estratto conto e sua approvazione)

- 5.1 L'Agente ha diritto alla provvigione, secondo le misure percentuali precisate al successivo art. 6, solo per gli affari conclusi, eseguiti e che siano andati a buon fine nella zona assegnatagli, una volta, cioè, che il cliente abbia provveduto al pagamento del prezzo.
- 5.2 La provvigione si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dall'Agente nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 5.3 La Preponente quantificherà le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendogli l'estratto conto provvigioni indicante gli affari in relazione ai quali la provvigione è maturata.
- 5.4 L'estratto conto provvigioni si intende definitivamente approvato dall'Agente se non contestato per iscritto entro 60 giorni dal suo ricevimento.
- (5.5 eventuale: <u>quantitativo minimo delle vendite</u> "Premesso che le parti riconoscono che condizione essenziale del presente contratto è il raggiungimento ed il mantenimento di un fatturato minimo nella zona assegnata, per ciascun anno solare (o stagione) esse concorderanno un quantitativo minimo di vendite. Per l'anno \_\_\_ (o la stagione \_\_\_) l'Agente ed il Preponente individuano il fatturato minimo in un importo

netto non inferiore a € \_\_\_. Il mancato rispetto del quantitativo minimo di vendite concordato costituirà per il Preponente causa di risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.")

### Articolo 6

(Compensi provvigionali)

6.1 Sulle vendite, fatturate con criterio della competenza, effettuate ai clienti nella zona specificata all'art. 4, vengono stabilite le provvigioni lorde, calcolate sui prezzi di listino come da allegato "C":

### I - Vendite a prezzo inferiore a quello di listino

Per le vendite effettuate, previa autorizzazione della Preponente, ad un prezzo inferiore a quello di listino a seguito di uno sconto o di altra forma di riduzione del prezzo, le provvigioni vengono determinate prendendo per base le percentuali indicate nel paragrafo che precede ed applicando loro una riduzione dello % per ogni %, di sconto o riduzione praticata al prezzo di listino.

### II - Vendite a prezzo superiore a quello di listino

Per le vendite effettuate ad un prezzo superiore a quello di listino, le provvigioni vengono determinate prendendo per base le percentuali indicate nel paragrafo sub.l e all'importo ottenuto verrà aggiunto il \_\_\_\_% dell'incremento di prezzo rispetto al listino.

### Articolo 7

(Obbligo di non concorrenza – clausola penale)

- 7.1 L'Agente si impegna a non assumere né mantenere incarichi della stessa natura nella zona al medesimo assegnata e per lo stesso ramo di attività di quello del Preponente ed a non svolgere altra attività in concorrenza con lo stesso.
- 7.2 L'Agente si impegna a far osservare lo stesso divieto ai suoi eventuali sub- agenti e/o collaboratori, della cui inosservanza egli sarà tenuto a risponderne.
- 7.3 L'Agente s'impegna a non produrre, commercializzare e neppure proporre in visione od in vendita, per sé o per conto terzi, prodotti eguali, simili o comunque in concorrenza, anche indiretta, con quelli oggetto del presente contratto.
- 7.4 La violazione anche di un solo degli impegni di cui agli articoli che precedono sub 7.1,7.2 e 7.3, oltre a legittimare la Preponente a risolvere con effetto immediato il contratto, determinerà a carico dell'Agente ed a favore della Preponente una penale di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/00) per ogni violazione accertata (ancorché, nel caso di semplice promozione di un prodotto concorrente, non segua la conclusione del relativo affare), fatta sempre salva la facoltà della Preponente di richiedere il maggior danno.

### Articolo 8

(Agente senza esclusiva – esclusione delle c.d. provvigioni indirette)

- 8.1 L'Agente non ha, nella zona affidatagli, l'esclusiva dei prodotti della Preponente la quale potrà, così, promuovere, sia direttamente sia attraverso propri ausiliari, la vendita dei prodotti nella stessa sua zona, senza che ne possa derivare all'Agente alcun diritto alla provvigione (esclusione delle c.d. provvigioni indirette).
- 8.2 L'Agente avrà diritto esclusivamente alla provvigione sugli affari che egli abbia personalmente promosso nella zona affidatagli.
- 8.3 All'Agente non verrà riconosciuta alcuna provvigione per le vendite a consumatori finali dei prodotti contrattuali effettuate dal Preponente attraverso reti Internet o comunque reti cibernetiche o telematiche (c.d. vendite E-Commerce).

(Proposte ed ordini)

- 9.1 L'Agente dovrà trasmettere al Preponente le proposte d'ordine (o le copie commissioni) raccolte dalla clientela nel più breve tempo possibile, e soltanto a quest'ultimo spetterà decidere in merito alla loro accettazione. Le vendite promosse dall'Agente devono quindi intendersi con la clausola "salvo approvazione della Casa"; la Preponente si riserva, infatti, la facoltà di non accettarle, senza che, in tal caso, l'Agente possa reclamare indennizzi o provvigioni di sorta. Le proposte d'ordine (o le copie commissioni) devono contenere tutte le indicazioni relative al tipo di merce, al prezzo, alle condizioni di consegna e di pagamento.
- 9.2 Ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine trasmesse dall'Agente che non vengano, per iscritto, rigettate dalla Preponente entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, faranno ugualmente maturare il diritto alla relativa provvigione a favore dell'Agente. (oppure: Si conviene inoltre espressamente che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1749 comma I c.c., devono intendersi totalmente o parzialmente rifiutate dal Preponente le proposte d'ordine non eseguite, in tutto o in parte, entro \_\_\_ giorni dal loro invio)
- 9.3 Il termine, di cui al capo che precede, viene prorogato di un ugual periodo ove la Preponente avesse a verificare, anche successivamente alla scadenza dei primi 60 giorni, eventi e/o informazioni commerciali negative, quali protesti, pignoramenti, ipoteche, sequestri, etc., che facciano ragionevolmente dubitare della solvibilità del cliente.

### Articolo 10

(Prezzi dei prodotti – condizioni di vendita – documentazione contrattuale)

- 10.1 Salvo autorizzazione della Preponente, l'Agente non potrà indicare o trattare la promozione degli affari a condizioni contrattuali diverse da quelle stabilite, rispettivamente, nel listino prezzi e nelle condizioni generali di vendita predisposte dalla Preponente.
- 10.2 La Preponente si riserva di variare, a suo insindacabile giudizio, i prezzi e le condizioni contrattuali in qualunque momento.
- 10.3 L'Agente s'impegna a previamente verificare la capacità della persona che sottoscrive la proposta d'ordine di obbligare la parte acquirente per suo conto. Egli si impegna, inoltre, a utilizzare per la raccolta degli ordini esclusivamente la documentazione contrattuale predisposta dalla Preponente ed a raccogliere la doppia sottoscrizione del cliente in calce, rispettivamente, alle condizioni generali di vendita ed a quelle clausole che sono ivi espressamente richiamate per essere approvate specificatamente.

### Articolo 11

(Fatturazione – divieto di incasso)

- 11.1 La fatturazione dei prodotti venduti sarà effettuata esclusivamente dalla Preponente.
- 11.2 L'Agente dovrà collaborare con il Preponente nell'eventuale recupero dei crediti, provvedendo, solo in casi speciali e previa richiesta ad incassare l'importo che dovrà essere prontamente rimesso (e senza in ogni caso maturare in tal caso alcun diritto ad un compenso), non potendo l'Agente trattenerlo per nessun motivo, neppure in conto compensazione di eventuali crediti verso il Preponente.

  (Si precisa che è facoltà delle parti prevedere che l'Agente svolga anche attività continuativa d'incasso, con conseguente responsabilità dello stesso per errore contabile, ma in tal caso occorrerà prevedere una provvigione separata sempre in percentuale rispetto agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. Si potrà in tal caso precisare che l'attività di incasso va distinta da quella di recupero delle somme per le quali dai clienti non siano state rispettate le scadenze di pagamento; attività quest'ultima per la quale è possibile escludere il diritto alla provvigione separata).

(Obblighi di informazione)

- 12.1 L'Agente dovrà fornire alla Preponente informazioni sull'andamento della sua attività, sulla situazione del mercato, sulla solvibilità dei clienti, sulle iniziative della concorrenza, sulle osservazioni dei clienti e su quant'altro possa interessare direttamente o indirettamente la Preponente, attraverso una relazione scritta mensile corredata con i rapportini visite ai clienti.
- 12.2 L'Agente dovrà assumere le opportune informazioni sulla solvibilità della clientela al fine di assicurare il buon fine delle operazioni di vendita.
- 12.3 L'Agente è tenuto ad informare tempestivamente la Preponente di ogni causa d'impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli.
- 12.4 L'Agente dovrà segnalare immediatamente al Preponente qualsiasi violazione dei marchi, dei segni distintivi, del nome dei prodotti contrattuali, nonché la loro imitazione servile o contraffazione e più in generale qualsiasi atto che si concreti in concorrenza sleale.
- 12.5 L'Agente, prima di sottoscrivere altri contratti d'agenzia da parte delle case non concorrenti con la Preponente, deve dargliene comunicazione per darle modo di valutare se vi siano ragioni o motivi concorrenziali.

### Articolo 13

(Obbligo alla riservatezza)

13.1 L'Agente non dovrà divulgare notizie attinenti all'organizzazione commerciale, alla clientela, ai metodi di fabbricazione e a quant'altro si riferisca alla Preponente e non dovrà farne uso diverso da quello strettamente necessario alla sua attività promozionale a favore della Preponente.

### Articolo 14

(Organizzazione dell'agente ed eventuali spese)

- 14.1 L'Agente opera in autonomia, libero di organizzare la propria attività nei modi che riterrà più opportuni e sopporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite o comunque sostenute in relazione al presente contratto, comprese quelle di viaggio, soggiorno, corrispondenza e telefono e forme pubblicitarie.
- 14.2 La Preponente resta estranea ai rapporti di qualunque natura posti in essere dall'Agente con terzi.
- 14.3 L'Agente potrà avvalersi dell'opera di subagenti, di sostituti e ausiliari solo previa espressa autorizzazione scritta della Preponente, restando comunque inteso che essi dipenderanno esclusivamente dall'Agente e che saranno a carico di quest'ultimo compensi da corrispondere a detti subagenti, sostituti ed ausiliari e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato.
- 14.4 La Preponente dovrà essere informata sui nominativi degli attuali subagenti dell'Agente.

### Articolo 15

(Cessazione del rapporto - Indennità per lo scioglimento del contratto)

- 15.1 Al momento dello scioglimento del contratto, l'Agente è tenuto a restituire al Preponente il campionario, il materiale pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione dal Preponente e non svolgerà alcuna attività che possa far presumere ai terzi la prosecuzione della collaborazione con il Preponente.
  - Nel caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento del campionario, potrà essere addebitato all'Agente il valore dello stesso.
- 15.2 L'indennità per lo scioglimento del contratto verrà regolata secondo quanto previsto dall'A.E.C. Commercio/industria.

### Art 16

(Clausola risolutiva espressa)

- 16.1 Le parti convengono espressamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il contratto si risolva nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di seguito indicate o non sia adempiuta una delle seguenti obbligazioni:
  - l'obbligazione a carico della Preponente di pagare le provvigioni già maturate per i contratti andati a buon fine, decorsi venti giorni dalla legittima intimazione di pagamento scritta da parte dell'Agente;
  - l'obbligazione dell'Agente di non assumere alcun incarico per imprese concorrenti con la Preponente e di non produrre, commercializzare e neppure proporre in visione od in vendita, per sé o per altri, prodotti uguali od anche simili a quelli trattati dalla Preponente
  - l'obbligazione dell'Agente di non incassare somme dovute alla Preponente, previsto dall'art.11.2;
  - l'obbligazione dell'immediata rimessa alla Preponente delle somme di sua pertinenza, comunque incassate dall'Agente, come previsto dall'art.11.2;
  - l'obbligo dell'Agente di informare la Preponente prima di assumere altri mandati d'agenzia da parte di case non concorrenti con la Preponente, previsto dall'art. 12.3;
  - l'obbligo alla riservatezza, prevista dall'art.13.1.
  - (eventuale: mancato rispetto del quantitativo minimo concordato tra le parti)
  - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Agente (per attività di Agenzia svolte in forma societaria)
  - assoggettamento dell'Agente a condanne penali per reati patrimoniali direttamente connessi all'attività svolta.

### Articolo 17

(Patto di non concorrenza post contrattuale – clausola penale)

- 17.1 Ai sensi dell'art. 1751-bis c.c. si conviene che per un periodo di \_\_ (\_\_) mesi successivi alla cessazione del rapporto l'Agente non dovrà assumere incarichi per ditte e/o per prodotti concorrenti nella zona assegnatagli nel presente contratto.
- 17.2 A corresponsione del patto di non concorrenza, la Preponente liquiderà all'Agente l'indennità prevista dagli accordi economici collettivi.
- 17.3 Al termine del rapporto, la Preponente avrà la facoltà di rinunciare ad avvalersi della clausola di non concorrenza, o per l'intero periodo suddetto o per solo una parte di esso, dandogli comunicazione a mezzo raccomandata A.R./pec, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni a far data dalla comunicazione di recesso dal rapporto di agenzia.
- 17.4 In caso di rinuncia da parte della Preponente al patto di non concorrenza per l'intero periodo non si farà luogo, naturalmente, al pagamento della relativa indennità, mentre ove la rinuncia fosse parziale con conseguente riduzione della durata del patto di non concorrenza, l'ammontare della indennità sarà pari a quello indicato nella tabella nell'Accordo Economico Collettivo d riferimento.
- 17.5 In caso di violazione del patto di non concorrenza l'Agente non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire alla Preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo.
- 17.6 In caso di violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale l'Agente dovrà, inoltre, corrispondere una penale di un ammontare pari al 5% dell'indennità prevista per il patto di non concorrenza nell'accordo economico collettivo di riferimento.

### **Articolo 18**

(Disposizioni finali)

18.1 Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono di natura strettamente personale: è posto, così, il divieto assoluto di cederlo a terzi o aventi causa per alcun titolo o ragione. In particolare

- l'incarico di cui al presente contratto non è trasferibile né per atto "inter vivos" né "mortis causa", non può essere oggetto di cessione e non può essere conferito in società, salvo diverso specifico accordo scritto.
- 18.2 Ogni patto aggiunto o contrario al contenuto del presente contratto dovrà essere fatto solo per iscritto e firmato da entrambe le parti.
- 18.3 Il presente contratto annulla e sostituisce tutte le precedenti pattuizioni in merito intervenute tra le Parti.
- 18.4 Le parti si danno atto di aver discusso e trattato ognuna delle clausole che precedono e di approvarle interamente.

(Norme di riferimento e Foro competente)

- 19.1 Al presente mandato si applicano, per quanto sopra non previsto, le disposizioni del codice civile italiano e degli Accordi Collettivi in vigore pro-tempore per il settore commercio, senza riguardo ad alcun conflitto di leggi.
- 19.2 In caso di controversia derivante dall'applicazione e/o interpretazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di \_\_\_\_\_\_

### Articolo 20

(Adempimenti normativa privacy)

Letto, approvato e sottoscritto

- 20.1 La Preponente, quale titolare del trattamento di dati personali operanti nell'ambito delle proprie attività, con la sottoscrizione del presente contratto nomina l'Agente responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e al Regolamento UE 2016/679. Pertanto l'Agente, sottoscrivendo, accetta l'incarico, assumendosi ogni responsabilità in merito, avendo nella qualità di responsabile il potere ed il dovere di compiere tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione della normativa in materia di privacy.
- 20.2 L'Agente dichiara inoltre di essere reso edotto che la raccolta ed il trattamento dei dati personali avvengono per gli adempimenti richiesti dalle vigenti norme sull'agenzia nonché per l'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto. L'Agente, con la sottoscrizione del contratto dà suo esplicito assenso alla Preponente al trattamento dei suoi dati personali per gli scopi sopra esposti.

li	
II Proponente	L'Agente
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specifi coli 3 (Prova – Durata del contratto - Preavviso) 5 (Provvigioni – Estra provigionali), 7 (Obbligo di non concorrenza – clausola penale), delle c.d. provvigioni indirette), 9 (Proposte e ordini), 10 (Prezzo cumentazione contrattuale), 11 (fatturazione – divieto di incasso) 1 alla riservatezza), 15 (Cessazione del rapporto – indennità per lo risolutiva espressa) 17 (patto di non concorrenza post contrattuale - 19 (norme di riferimento e foro competente) del presente contratto.	atto conto ed Approvazioni), 6 (Compensi 8 (Agente senza esclusiva – esclusione dei prodotti – condizioni di vendita – do- 12 (obblighi di informazione), 13 (Obbligo scioglimento del contratto), 16 (Clausola – clausola penale), 18 (disposizioni finali),
Il Proponente	L'Agente

Clicca qui per scaricare in formato word

# L'Intelligenza Artificiale Generativa come concreto supporto alle attività del Commercialista e dei suoi collaboratori di studio



A cura di **Carlo Alberto Catarozzo** 

Come per gli Avvocati e i Consulenti del lavoro, così anche per i Commercialisti la professione e le attività contabili stanno attraversando una fase di cambiamento epocale. Nel panorama sempre più digitalizzato della professione contabile, l'Intelligenza Artificiale generativa si sta affermando come una risorsa preziosa per trasformare il modo in cui i Commercialisti e i loro collaboratori affrontano le attività quotidiane. Questa tecnologia, lungi dall'essere una minaccia per la professione, si sta rivelando un alleato prezioso, capace di potenziare le capacità dei professionisti e ottimizzare i processi di studio. Vediamo dunque come l'Al generativa possa concretamente supportare l'attività dei Commercialisti italiani, analizzando le opportunità, i limiti e gli aspetti pratici di questa innovazione tecnologica.

### LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DELL'AI NEL MONDO PROFESSIONALE

Il ruolo del Commercialista sta vivendo una profonda evoluzione, né più né meno di tutte le altre professioni. Le crescenti complessità normative, la digitalizzazione degli adempimenti e le sempre maggiori esigenze di consulenza strategica da parte dei clienti richiedono un approccio nuovo alla professione. In questo contesto, l'intelligenza artificiale generativa si inserisce come un assistente potente, capace di elaborare grandi quantità di informazioni e fornire supporto in tempo reale.

La vera forza di questa tecnologia risiede nella sua capacità di comprendere il contesto e fornire risposte pertinenti e approfondite a quesiti complessi. Immaginiamo uno scenario quotidiano: un Commercialista deve analizzare una nuova normativa fiscale e valutarne l'impatto su decine di clienti con situazioni diverse. L'intelligenza artificiale può rapidamente processare il testo normativo, incrociare le informazioni con la situazione specifica di ciascun cliente e suggerire approcci personalizzati, riducendo drasticamente i tempi di analisi e permettendo al Professionista di concentrarsi sulla consulenza strategica.

### L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SULLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE NELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA

Nel contesto italiano, l'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa alle attività professionali sta mostrando risultati promettenti in diverse aree. Nella ricerca e interpretazione normativa, per esempio, l'intelligenza artificiale si rivela particolarmente efficace nell'analizzare rapidamente circolari, risoluzioni e documenti di prassi. Un Com-

mercialista che in passato avrebbe dovuto dedicare ore alla ricerca di precedenti o interpretazioni specifiche può ora ottenere in pochi minuti una panoramica completa della normativa applicabile, comprensiva di riferimenti a giurisprudenza e prassi.

Nella preparazione delle dichiarazioni fiscali, l'intelligenza artificiale sta dimostrando di essere un valido supporto non solo nella fase di compilazione, ma soprattutto nell'attività di controllo e verifica. Il sistema può identificare automaticamente incongruenze nei dati, suggerire controlli specifici e aiutare nell'interpretazione delle istruzioni ministeriali, riducendo significativamente il rischio di errori e ottimizzando i tempi di lavorazione.

La consulenza ai clienti, aspetto sempre più centrale della professione, beneficia enormemente del supporto dell'intelligenza artificiale. Il Professionista può utilizzare questi strumenti per preparare pareri più accurati e tempestivi, basati su una base documentale completa e aggiornata. L'intelligenza artificiale non sostituisce il giudizio professionale del Commercialista, ma gli fornisce un supporto prezioso nell'elaborazione delle informazioni e nella preparazione delle consulenze.

### L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME SUPPORTO AI COLLABORATORI DI STUDIO

L'impatto dell'intelligenza artificiale non si limita all'attività del Professionista, ma si estende in modo significativo al lavoro dei collaboratori di studio. Nella gestione documentale, per esempio, l'intelligenza artificiale può automatizzare molte attività ripetitive come la classificazione dei documenti, l'estrazione dei dati e la preparazione di report preliminari. Questo permette ai collaboratori di dedicare più tempo ad attività a maggior valore aggiunto, contribuendo alla loro crescita professionale.

Particolarmente interessante è l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella contabilità quotidiana. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono assistere nella registrazione delle fatture, identificare potenziali errori e suggerire le scritture di rettifica necessarie. Questo non solo velocizza il processo di tenuta della contabilità, ma contribuisce anche a ridurre gli errori e a migliorare la qualità complessiva del lavoro.

Un aspetto spesso sottovalutato ma di grande importanza è il ruolo dell'intelligenza nella formazione continua del personale di studio. L'intelligenza artificiale può fungere da tutor virtuale, fornendo spiegazioni dettagliate su procedure e normative, e supportando i collaboratori nel loro percorso di crescita professionale. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un contesto, come quello fiscale italiano, caratterizzato da continui aggiornamenti normativi e procedurali.

### L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PRATICA QUOTIDIANA: CASI CONCRETI DI UTILIZZO

L'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale nello Studio professionale si manifesta in numerosi scenari quotidiani. Nell'analisi delle novità fiscali, per esempio, il Commercialista può utilizzare l'intelligenza artificiale per processare rapidamente le nuove normative, identificarne gli impatti specifici e preparare comunicazioni personalizzate per i clienti. Questo processo, che tradizionalmente richiederebbe ore di studio e analisi, può essere significativamente accelerato grazie al supporto dell'intelligenza artificiale.

Nella preparazione di pareri fiscali, l'intelligenza artificiale si rivela particolarmente utile nella ricerca e organizzazione delle fonti normative e giurisprudenziali. Il sistema può rapidamente identificare i riferimenti pertinenti, suggerire interpretazioni basate sulla prassi esistente e aiutare nella strutturazione del documento. Il Professionista mantiene il pieno controllo sul processo decisionale, ma beneficia di un supporto significativo nella fase di ricerca e preparazione.

### LA SCELTA DEGLI STRUMENTI: SOLUZIONI SPECIFICHE O INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERALISTA?

Nel mercato italiano stanno emergendo diverse soluzioni specializzate per il settore professionale. Software house, editori specialistici e strumenti di intelligenza artificiale generalisti offrono grande supporto a buona parte delle attività di Studio. Non ci addentriamo nell'indicare questo o quel gestionale dotato di intelligenza artificiale, oppure nel consigliare strumenti on line da utilizzare, per la semplice ragione che ce ne sono diversi, e che costantemente ne compaiono di nuovi, per cui un eventuale elenco diventerebbe obsoleto velocemente. Gli strumenti specialistici di settore hanno il vantaggio di essere già integrati con le normative italiane e di offrire soluzioni pronte all'uso per le esigenze specifiche del settore.

Tuttavia, non va sottovalutato il potenziale degli strumenti di intelligenza artificiale generalista come ChatGPT o Gemini. Questi sistemi, sebbene non specificamente progettati per il settore fiscale, offrono una notevole flessibilità e possono essere utilizzati efficacemente per molteplici attività, dalla ricerca alla sintesi di informazioni, dalla preparazione di comunicazioni al supporto nella formazione. La scelta tra strumenti specialistici e generici dipenderà dalle specifiche esigenze dello studio e dal tipo di attività da svolgere.

### PRIVACY E COMPLIANCE: UN ASPETTO CRUCIALE

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli Studi professionali solleva importanti questioni in termini di privacy e compliance normativa. La gestione dei dati sensibili dei clienti richiede particolare attenzione: è fondamentale evitare di inserire informazioni identificative nei sistemi di intelligenza artificiale generica e utilizzare solo piattaforme certificate per il trattamento dei dati sensibili.

Gli Studi devono inoltre aggiornare le proprie procedure e documentazione in materia di privacy, verificare attentamente le certificazioni dei fornitori di servizi AI e implementare adeguate misure di sicurezza. La formazione del personale su questi aspetti diventa cruciale per garantire un utilizzo sicuro e conforme delle tecnologie AI. Le procedure di anonimizzazione dei documenti possono rappresentare una buona prassi, soprattutto nell'uso di strumenti generalisti di intelligenza artificiale.

### GUARDANDO AL FUTURO: PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ

L'integrazione dell'intelligenza artificiale negli Studi professionali rappresenta una trasformazione significativa che richiede un approccio equilibrato e consapevole. I Commercialisti che sapranno integrare efficacemente questi strumenti nella propria attività potranno beneficiare di un significativo incremento dell'efficienza operativa e della qualità dei servizi offerti.

È importante sottolineare che l'obiettivo dell'Al non è sostituire il Professionista, ma potenziarne le capacità, permettendogli di concentrarsi sugli aspetti più qualificanti della professione. Il valore aggiunto del Commercialista continuerà a risiedere nella sua capacità di interpretare le situazioni, fornire consulenza strategica e guidare i clienti attraverso le complessità del mondo economico e fiscale.

Lo Studio professionale del futuro sarà inevitabilmente più digitale e supportato dall'intelligenza artificiale, ma il successo continuerà a dipendere dalla capacità del Professionista di combinare competenza tecnica, esperienza e capacità di relazione con i clienti. L'intelligenza artificiale si configura quindi non come una minaccia, ma come un'opportunità per elevare la qualità della professione e rispondere in modo più efficace alle crescenti esigenze del mercato.

## Fondoprofessioni: un'opportunità di crescita per studi professionali e micro-imprese



Fondoprofessioni offre un'opportunità di crescita per gli studi professionali e le micro-imprese tramite l'Avviso Training Voucher, che rimborsa le spese per i corsi accreditati. I corsi coprono anche temi fiscali, contabili e lavoristici, con fondi 2024 di 2,3 milioni di euro. Il contributo è all'80% dell'imponibile IVA di ogni singolo corso. Fondoprofessioni ha creato alcuni video-tutorial per facilitare l'accesso alle risorse disponibili. L'iniziativa evidenzia l'importanza della formazione per la competitività nel mercato.



Fondoprofessioni offre un'ottima opportunità per gli studi professionali e le micro-imprese grazie all'Avviso Training Voucher, che facilita l'accesso alla formazione in modo flessibile e rapido. L'iniziativa consente di rimborsare le spese per corsi di formazione accreditati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, rendendo l'accesso ai finanziamenti più semplice grazie anche al supporto dell'Ente Attuatore (Agenzia formativa).

### VARIETÀ E FLESSIBILITÀ DEI CORSI

La varietà di corsi proposti tramite Fondoprofessioni è notevole e diversificata. Gli Studi e le aziende hanno la libertà di scegliere i corsi tra diverse tematiche, modalità di erogazione e durata, per soddisfare le esigenze formative. Questa gamma di opzioni consente alle imprese di investire nella formazione in maniera strategica, individuando i percorsi formativi più allineati ai loro obiettivi e alle competenze richieste nel mercato del lavoro attuale. I corsi spaziano da quelli tradizionali in aula a quelli online, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e delle risorse. Inoltre, vengono offerti programmi su argomenti come fiscalità, contabilità e lavoro o temi emergenti come digitalizzazione e intelligenza artificiale, settori che richiedono adeguate competenze e aggiornamento costante. Grazie a questa offerta formativa, si possono non solo migliorare le competenze tecniche dei dipendenti, ma anche promuovere lo sviluppo di soft skills essenziali, come la leadership e la gestione del team, fondamentali per affrontare con successo le sfide del futuro.

I partecipanti possono trovare maggiori informazioni e accedere ai corsi tramite il sito web di Fondoprofessioni, nella sezione "Cataloghi Accreditati".

Ottobre 2024 — Il Collaboratore di Studio

### CRESCITA DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE FINANZIATA

Negli ultimi tempi, si è registrata una significativa crescita delle richieste di finanziamento per la formazione a catalogo. Oltre 4.500 domande approvate per l'Avviso 02/24 attestano un incremento rispetto all'anno precedente, segno di un interesse crescente da parte delle imprese verso le opportunità di formazione finanziata. Per il 2024, sono stati resi disponibili fondi pari a 2,3 milioni di euro, a riprova dell'impegno di Fondoprofessioni nel sostenere lo sviluppo delle competenze professionali. Le regioni che trainano la domanda di formazione includono Veneto, Lombardia, Marche e Toscana, con un aumento della richiesta anche nelle aree meno servite dai corsi in presenza, grazie all'apprendimento a distanza.

### COME FUNZIONA IL SISTEMA DI FORMAZIONE FINANZIATA

L'Avviso Training Voucher di Fondoprofessioni incoraggia i datori di lavoro a investire nella qualificazione e nell'aggiornamento professionale dei propri dipendenti grazie alla rapidità sia dell'accesso ai corsi sia del meccanismo di rimborso.

Ogni ente proponente (Studio/Azienda) può accedere a più attività formative, ottenendo un contributo pari all'80% dell'importo imponibile IVA per ciascuna iniziativa formativa, fino a un massimo complessivo di € 1.000. Tuttavia, ciò è soggetto a verifica della disponibilità dei fondi.

### SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Fondoprofessioni ha sviluppato un'iniziativa innovativa per facilitare l'accesso alla formazione finanziata: due video-tutorial brevi ma estremamente efficaci, pensati per assistere gli enti proponenti (studi professionali e aziende) nella richiesta dei voucher sugli Avvisi a catalogo.

Questi tutorial rappresentano una guida pratica e dettagliata attraverso i passaggi necessari per utilizzare la piattaforma informatica del Fondo in modo efficiente. L'obiettivo è offrire agli utenti una dimostrazione chiara, veloce e completa delle procedure da seguire.

Nel primo video, gli utenti vengono guidati attraverso le modalità di scelta del corso più adatto alle proprie esigenze e la trasmissione della domanda di finanziamento. Questo video si concentra sull'inizio del processo, spiegando passo dopo passo come navigare attraverso le opzioni disponibili e come compilare correttamente la domanda per garantirne l'approvazione.

Il secondo video è dedicato alla fase conclusiva: l'invio della richiesta di rimborso al termine dell'attività formativa. Questo tutorial fornisce istruzioni chiare su come raccogliere e presentare la documentazione necessaria per ottenere il rimborso, assicurandosi che il processo sia il più semplice possibile per gli utenti.

Questi video-tutorial non solo semplificano il processo di richiesta, ma assicurano anche che gli enti siano ben informati su tutte le opportunità disponibili, massimizzando così i benefici della formazione finanziata offerta da Fondoprofessioni. Con questi strumenti, l'accesso alle risorse formative diventa più agevole permettendo di sfruttare al meglio le possibilità di crescita professionale.

### **ACCESSO E REQUISITI**

La piattaforma online di Fondoprofessioni è progettata per consentire una navigazione rapida e intuitiva tra le centinaia di corsi disponibili. È importante sottolineare che per accedere a questi fondi, i dipendenti devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato presso studi o aziende aderenti a Fondoprofessioni. Le domande di finanziamento devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'inizio del corso.

Ottobre 2024 — Il Collaboratore di Studio

### RIMBORSI SPECIALI PER GLI STUDI PROFESSIONALI ADERENTI AL SISTEMA BILATERALE (CADIPROF, EBIPRO E FON-DOPROFESSIONI)

Nel settore degli studi professionali, per i corsi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, privacy e antiriciclaggio, il rimborso è gestito da Ebipro, l'ente bilaterale dedicato. Questo sistema permette di ottenere un rimborso del 100% delle spese sostenute per questi corsi, garantendo un supporto finanziario completo per le aziende aderenti.

In aggiunta, Fondoprofessioni ed Ebipro hanno avviato una collaborazione sinergica, rivolta ai partecipanti dei piani formativi finanziati da Fondoprofessioni. L'obiettivo è rafforzare la formazione continua nel settore professionale tramite una procedura semplificata per il rimborso della retribuzione oraria. Questa iniziativa copre interamente il costo della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore all'anno, quando partecipano ai piani formativi sostenuti da Fondoprofessioni. Il rimborso della retribuzione viene erogato allo Studio professionale da Ebipro.

Tale azione mira a incentivare ulteriormente l'aggiornamento professionale, facilitando l'accesso alla formazione e azzerando i relativi costi a carico dei datori di lavoro.

### CONCLUSIONE

L'Avviso Training Voucher è uno strumento pensato per la formazione del singolo dipendente, il rimborso della retribuzione erogato da Ebipro agli studi che utilizzano la formazione finanziata di Fondoprofessioni consente di sostenere il training nel comparto delle attività professionali, generando maggiori opportunità di sviluppo del capitale umano.

Fondoprofessioni riafferma il proprio impegno verso la formazione continua, essenziale per il rinnovamento e la competitività nel panorama lavorativo moderno. Con il supporto e gli strumenti messi a disposizione, Fondoprofessioni garantisce che le imprese siano pronte ad affrontare le sfide future con competenza e preparazione.

Ottobre 2024 — Il Collaboratore di Studio 5





### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

"Il Collaboratore di Studio" è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

### PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2025: Euro 120 + IVA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

Andrea Meneghello

### **COMITATO SCIENTIFICO**

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo - Dottore Commercialista

Francesca Iula - Dottore Commercialista

Luca Malaman - Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello - Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati - Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini - Dottore Commercialista

Luca Recchia - Dottore Commercialista

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista

### HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Mario Alberto Catarozzo, Laura Gaburro, Luca Malaman, Emanuele Pisati, Stefano Rossetti, Gerardo Sarcina, Vincenzo Verrusio

Chiuso in redazione il 13 dicembre 2024

### **SERVIZIO CLIENTI**

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi: tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

### PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2024 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)